

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 17 GENNAIO 2007

N. 9



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Università e Professioni srl - Via Crisanzio, 16 - Bari;

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Casa del Libro - Via Liguria, 82 - Taranto;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Milella - Via Palmieri 30 - Lecce.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1926

Cisternino (Br) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva e rilascio parere paesaggistico.

Pag. 1230

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1927

Putignano (Ba) – Delibera C.C. n. 59/2002. Delibera C.C. n. 39 del 15/11/2005. Approvazione definitiva variante al P.R.G. vigente per modifiche alle Norme Tecniche Esecutive.

Pag. 1253

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1928

Conversano (Ba) – Legge regionale n. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria La Notte. Società Miroma. Delibera di C.C. n. 69 del 23/12/2005.

Pag. 1254

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1959

Vico del Gargano (Fg) – Attestazione compatibilità

paesaggistica e deroga al piano ex artt. 5.04 e 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Sistemazione zona in frana della linea ferroviaria S. Severo – Peschici località Pineta Marzini. Ditta: Ferrovie del Gargano s.r.l.

Pag. 1256

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1980

Approvazione schema convenzione tra la Regione Puglia e la Provincia di Bari per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica – Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale per la sottoscrizione.

Pag. 1258

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1982

Leverano (Le) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Pag. 1267

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1983

Bitritto (Ba) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Pag. 1272

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1926

Cisternino (Br) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva e rilascio parere paesaggistico.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Cisternino, dotato di Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.R. n. 1403 del 30/05/74, con delibera di C.C. n. 12 del 20/03/2001 ha adottato il P.R. G. del proprio territorio comunale, costituito da n. 18 elaborati tecnici.

A seguito delle pubblicazioni degli atti, sono state presentate n. 117 osservazioni, delle quali n. 104 entro i termini di legge e n. 13 fuori termini, esaminate con delibera di C.C. 6 del 6-7-8/03/2003; sono inoltre pervenute attraverso il Co.Re.Co. n. 4 opposizioni non esaminate per decisione del C.C.

La documentazione tecnico-amministrativa afferente al P.R.G. come innanzi adottato, comprendente la Relazione geologica, è stata trasmessa all'Assessorato riferente con nota comunale prot. 7101 in data 09/05/03 e successivamente integrata, in fase istruttoria, in particolare con note comunali prot. 14559 del 14/10/03, prot. 462 del 12/01/04, prot. 18342 del 22/11/04 e prot.9133 del 09/06/05.

Per i vincoli presenti sul territorio comunale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Soprintendenza B.A.P. di Bari, nota prot. 8065 del 15/04/2004:
“... si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole allo strumento urbanistico

generale così come “integrato”: tuttavia si rilevano le seguenti osservazioni:

Per gli ambiti territoriali ricompresi tra quelli sottoposti a tutela ai sensi del TU 490/99 Titolo 2°;

1. non si concorda con la prescrizione di cui alle N.T.A. - art. 9 - zona A3, punto 8;
2. non si concorda con la prescrizione di cui alle N.T.A. - art. 9 - zona A 3, punto 9.

- Soprintendenza Archeologica di Taranto, nota prot. 15136 del 15/04/2004:

“- Nel territorio comunale di Cisternino ricadono numerose aree archeologiche individuate in seguito a ricerche di superficie condotte a partire dagli anni sessanta. Le aree note sino al 1975 sono riportate in L. *QUILICI - S. QUILICI GIGLI - Repertorio dei beni culturali archeologici della Provincia di Brindisi, Fasano 1975 tav. B, C, E, F.* Successivamente la conoscenza del territorio è stata incrementata dalle ricognizioni del Gruppo Archeologico “Valle d'Itria” di Cisternino; tutti i materiali archeologici di proprietà statale rinvenuti sono stati oggetto di riordino e di revisione da parte di questa Soprintendenza e sono attualmente conservati presso codesto Comune.

Le aree di interesse archeologico conosciute, però, non sono state perimetrate nella loro estensione sul terreno, ad eccezione del sito di età preistorica di Chiancudd.

- Nella Tav. 3 Lettura del territorio. I beni culturali archeologici e paesistici, sono rappresentate solo alcune delle aree note d'interesse archeologico e non viene neanche specificato nella relazione illustrativa su quali basi sia stata indicata la loro estensione. La relazione illustrativa, inoltre, è alquanto sommaria e non rispecchia le conoscenze scientifiche acquisite in merito alla realtà archeologica di Cisternino e del suo territorio comunale.
- Non si comprende il motivo per il quale sia stata segnata in pianta una vasta area di necropoli ad ovest del centro urbano di Cisternino, area in cui risulta il solo rinvenimento di sepolture di età imprecisata.
- Per quanto riguarda le Grotte, due (Melogna e Lupicchio) sono posizionate in maniera errata

in pianta, tante altre di interesse archeologico, pure documentate, non sono indicate.

- *Il tentativo di illustrare nella tav. 3, i beni d'interesse archeologico del territorio, non trova corrispondenza nell'intento di salvaguardia degli stessi, in quanto nelle Norme Tecniche di Attuazione, non si è riscontrata alcuna clausola specifica relativa alla tutela di elette aree e, in generale, inerente la disciplina dei ritrovamenti.*

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, si ritiene il P.R.G. non soddisfacente in quanto contempla la tutela al patrimonio culturale sommariamente con l'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione, articolo che rimanda ad una tavola specifica, "vincoli sul territorio", del P.R.G. che non risulta poi tra le 15 tavole allegate trasmesse. Una efficace e capillare tutela del patrimonio archeologico potrebbe essere prevista nel P.R.G. con le seguenti integrazioni:

- *Ubicazione corretta delle aree rappresentate nella Tav. 3*

Per tali aree, anche se ancora non formalmente dichiarate di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 42/04, potrebbe, comunque, essere inserita nelle Norme Tecniche di Attuazione la clausola in base alla quale i progetti delle opere pubbliche o private in esse ricadenti siano sottoposti ad autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

- *Tutela delle aree di interesse archeologico segnalate ma dai limiti non ancora definiti sul terreno.*

Per tali aree sarebbe opportuno che dell'inizio di lavori che comportino spostamenti di terreno anche minimi venga data preventiva comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per consentirne il controllo ai fini della salvaguardia e tutela.

In generale, poi, il P.R.G. dovrebbero comunque richiamare l'articolo 28 del D. Lgs. 42/04 sulla disciplina dei ritrovamenti in aree sia già note per interesse archeologico (siano o no esse vincolate) o attualmente non segnalate come tali".

- Ispettorato Ripartimentale Foreste di Brindisi, nota prot. 2108 del 12/10/2004:

"...parere favorevole all'adozione del Piano Regolatore Generale a condizione che vengano escluse da qualsiasi intervento di carattere urbanistico le superfici interessate da insediamenti di carattere boschivo e macchioso.

Tali superfici potranno essere individuate in sede di variante al P. R. G. e le stesse trasmesse a questo ufficio.

Con riferimento al vincolo di tutela paesaggistica ex L. n. 1497/1939, si è rilevato che con Decreto del Ministero P.I. del 23 gennaio 1970 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona comprendente il centro storico e parte del territorio comunale; con successivo Decreto del Ministro B.C.A. del 1 agosto 1986 è stata vincolata, in ampliamento al precedente decreto, la zona della Valle d'Itria comprendente parte dei territori dei limitrofi Comuni di Ostuni, Locorotondo e Martina Franca.

Con riferimento alle previsioni del P.U.T.T./P., il territorio comunale è interessato dai seguenti ambiti territoriali:

- ambito di "valore rilevante B" per tutto il territorio ricadente a sud dell'estremità superiore del ciglio delimitante l'altopiano murgiano;
- ambito di "valore distinguibile C" per la fascia generalmente boschiva che occupa il declivio dall'altopiano murgiano alla sottostante pianura costiera a nord (tale fascia è sottoposta a vincolo idrogeologico ex art. 1 legge 30/12/1923, n. 3267);
- ambito di "valore relativo D" per buona parte del declivio discendente verso la fascia costiera, a nord del gradino dell'altopiano.

In particolare, buona parte del territorio comunale è perimetrata come arca da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio nei termini metodologici riportati nel P.U.T.T./P. (sottopiano 6.4 Valle dei Trulli, comprendente parte dei territori dei comuni di Locorotondo, Martina Franca e Alberobello - Valle d'Itria e sue immediate propaggini, caratterizzata dalla presenza del particolare "habitat dei trulli").

Il P.R.G. inoltre individua due maglie (versante sud-ovest dell'abitato, prospettante sulla Valle d'Itria; versante nord-est del medesimo abitato) di rile-

vanza paesaggistico-ambientale, da sottoporre a progettazione esecutiva urbanistico paesaggistica.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti -ai sensi delle LL.rr. n. 24 del 04/07/94, n. 8 del 28/01/98 e n.32/2001 (art. 21) - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 8697 del 01/09/2004.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere determinata nella seduta del 30/06/2005 e sottoscritta in data 13/10/2005, ha operato in merito al P.R.G. stesso le verifiche e le analisi per i seguenti contenuti ed aspetti della pianificazione:

- aspetti amministrativi e procedurali;
- sistema delle tutele e pareri espressi per i vincoli di legge;
- vincoli territoriali;
- ricognizione giuridica e strumentazione vigente;
- obiettivi del P.R.G.;
- stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente; dimensionamento del Piano (settore residenziale);
- settore produttivo; settore turistico; standards urbanistici);
- zonizzazione del territorio comunale.

Il Comitato Ristretto ha pertanto ritenuto meritevole di approvazione il P.R.G. in argomento, con le considerazioni conclusive e prescrizioni di cui ai punti 4.1 (per i vincoli territoriali), 4.2 (per il settore residenziale), 4.3 (per il settore produttivo), 4.4 (per le norme tecniche di attuazione) e 4.5 (per il regolamento edilizio) della Relazione-parere.

Con riferimento alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse, ha concordato con le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale (punto 4.6 della Relazione-parere).

Con delibera n.1632 del 22/11/05 la Giunta Regionale ha assunto il provvedimento di approvazione, sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Ristretto con la Relazione-parere citata, in toto condivisa, del P.R.G. del Comune di Cisterino, come sopra adottato, con l'introduzione negli

atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-parere ai punti 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5, innanzi richiamati.

Per quanto attiene., in particolare, al contenimento delle previsioni insediative di nuovo impianto (zone omogenee residenziali di espansione), richiesto dal Comitato Ristretto al citato punto 4.2 della Relazione-parere, è stato specificato che dovrà farsi riferimento alle disposizioni del D.M. n. 1444/1968, art.3 ultimo comma (100 mc/ab., di cui massimo 20 mc/ab. per le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze: negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.), non risultando accoglibili salvo diversa dimostrazione - il parametro di 150 mc/ab. e gli abbattimenti sulla volumetria totale applicati dal Piano.

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, la Giunta ha condiviso le determinazioni del Comitato Ristretto, di cui al punto 4.6 della Relazione-parere.

E' stato riferito inoltre che, ai sensi dell'art. approvato con delibera di G.R. n. 1748 in data 15/12/2000 (pubblicata sul B.U.R. n.6 in data 11/01/2001), il P.R.G. in argomento è assoggettato al rilascio del parere paesaggistico da parte della Giunta Regionale.

A tale proposito, il competente Ufficio Paesaggio del Settore ha operato gli opportuni approfondimenti istruttori, con il seguente esito, riportato nella delibera di G.R. n. 1632/2005:

“COMPATIBILITA’ CON IL P.U.T.T/P.

Con particolare riferimento alle “risorse paesaggistiche, ed ambientali” presenti in maniera rilevante nel territorio oggetto del P.R.G. di che trattasi, gli elaborati scritto-grafici trasmessi non presentano una esaustiva verifica di compatibilità delle scelte progettuali operate dal P.R.G. con le disposizioni di tutela introdotte dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T/P.).

In particolare, non si rileva negli altri elaborati scritto-grafici trasmessi alcuna individuazione di

dettaglio degli A.T.D. (graficizzazione e/o definizione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse degli A.T.D.) né alcuna regolamentazione di riferimento (prescrizione di base) introdotta dal P.R.G. ed attinente a tutti i predetti Ambiti Territoriali Distinti.

Si rappresenta che l'esatta individuazione dell'area di pertinenza e dell'area annessa degli A.T.D., così come definite nel titolo III ed individuati nelle tavole tematiche del P.U.T.T./P. nonché negli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P., risulta, in fase di redazione del P.R.G., un adempimento necessario ai fini della tutela e valorizzazione paesaggistica delle predette peculiarità nonché delle stesse ulteriori emergenze paesistico-ambientali individuate dal P.R.G. ad eventuale integrazione di quelle già individuate dal P.U.T.T./P.

Dagli elaborati trasmessi non risulta in sintesi effettuata, in funzione delle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata, né l'esatta individuazione dell'area di pertinenza né dell'area annessa al "bene" né alcuna correlazione e/o attualizzazione, all'interno delle N.T.A. del P.R.G. di che trattasi, della normativa di tutela paesaggistica-territoriale (P.U.T.T./P.) con specifico riferimento soprattutto alle prescrizioni di base relative a tutti gli A.T.D. come definiti nel titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché come eventualmente implementati dallo stesso P.R.G.

L'esatta individuazione delle emergenze paesistico-ambientali in scala adeguata dovrà fare riferimento ai tre sistemi individuati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero al "sistema geo-morfo-idrogeologico" al "sistema botanico-vegetazionale" ed al "sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa".

Per le considerazioni in precedenza riportate, fermo restando la necessità di integrare, in fase di controdeduzioni, i contenuti del P.R.G. con quanto in precedenza specificato, stante la carenza di verifiche in tal senso riscontrata negli atti e grafici proposti dal Comune di Cisternino, in questa fase non può procedersi al rilascio del parere paesaggistico

in ordine al P.R.G. in argomento, a norma delle richiamate disposizioni dell'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P., riservandosi detto rilascio -previa idonea integrazione degli atti come innanzi riferito e correlata istruttoria e valutazione- in sede di approvazione definitiva del P.R.G. in argomento".

Per le motivazioni in precedenza riportate, la Giunta si è riservata il rilascio del parere paesaggistico per il P.R.G. in argomento, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P., in sede di approvazione definitiva del P.R.G. medesimo, previa idonea integrazione degli atti nei termini specificati.

Il tutto è stato sottoposto all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, undicesimo comma, della L.r. n. 56/1980.

La delibera di G.R. n. 1632 del 22/11/05 è stata notificata al Comune di Cisternino con nota del S.U.R. prot. 9393 del 01/12/05.

Con nota prot.7775 del 05/05/06 il predetto Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 22 del 26/04/06, con la quale sono state adottate le decisioni in ordine alle prescrizioni regionali in precedenza riportate, in uno ai seguenti elaborati (redatti dall'Arch. Gian Luigi Consales):

01. Relazione di controdeduzioni per il settore residenziale e per il settore produttivo
02. Allegato planimetrico "A", 1:5000
03. Allegato planimetrico "B", 1:5000

Adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni ed alle osservazioni

04. Norme Tecniche di Attuazione
05. Regolamento Edilizio
06. Tav. 9 - Territorio comunale. Progetto, 1:10000
07. Tav. 11 - Centro urbano. Planimetria di Piano, 1:5000
08. Tav. 12 - Frazioni. Planimetrie di Piano, 1:5000
09. Tav. 12 integrativa - Frazioni. Planimetrie di Piano, 1:2000
10. Tav. 13 - Centro urbano. Planimetria di Piano, 1:2000
11. Tav. 14 - Casalini e Caranna. Planimetrie di Piano, 1:2000

12. Tav. A/13 - Centro urbano. Strumenti urbanistici esecutivi. Comparti di perequazione, 1:10000
13. Tav. A - Frazioni. Strumenti urbanistici esecutivi, 1:5000
14. Tav. B - Frazioni. Comparti di perequazione, 1:5000

Adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P.

15. Relazione, comprendente elenchi e schede
16. Norme Tecniche di Attuazione
17. Tav. 1 - Zona trulli, 1:10000
18. Tav. 2 - Vincolo idrogeologico, 1:20000
19. Tav. 3 - Boschi e macchie, 1:10000
20. Tav. 4 - Grotte, 1:20000
21. Tav. 5 - Zone archeologiche. Beni architettonici extraurbani, 1: 10000
22. Tav. 6 - Vincoli faunistici, 1:10000
23. Tav. 7a - Carta geomorfologica, 1:10000
24. Tav. 7b - Carta geomorfologica, 1:10000
25. Tav. 8 - Ambiti territoriali estesi, 1:10000
26. Allegato "A" - Centro urbano. Territori costruiti, 1:5000
27. Allegato "B" - Frazioni. Territori costruiti, 1:5000.

Ciò premesso, si riportano di seguito, in forma sintetica, le prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto ed alla delibera di G.R. n. 1632/2005, le correlate decisioni e controdeduzioni del Comune e le determinazioni conclusive da assumersi con il presente provvedimento:

A. VINCOLI TERRITORIALI (punto 4.1 della Relazione-parere)

“Sono confermate, e ad esse si fa espresso rinvio, tutte le precisazioni e/o prescrizioni contenute nei pareri delle Amministrazioni o Enti preposti alla tutela dei vincoli, qui inserite d’ufficio.”

Decisioni/controdeduzioni comunali:

1. Recepire le precisazioni e prescrizioni contenute nel parere reso dalla Soprintendenza Archeologica (nota prot. 15136/2004) negli elaborati integrativi relativi all’adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P.

2. Recepire le osservazioni rese dalla Soprintendenza B.A.P. (nota prot. 8065/2004), nel senso della trasmissione alla citata Soprintendenza dei progetti interessanti i beni soggetti a tutela ex D.Lgs. n. 42/2004 (parte seconda), ferme restando le disposizioni delle N.T.A. del P.R.G. per la zona A3 (art. 9, commi 8 e 9).

3. Recepire le condizioni contenute nel parere reso dall’Ispettorato Forestale (nota prot. 2108/2004) negli elaborati integrativi relativi all’adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P., fatte salve ulteriori specificazioni in sede di ipotizzata successiva variante al P.R.G..

Determinazioni conclusive regionali:

Si prende atto delle predette decisioni assunte in sede comunale, limitatamente al recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 1632 del 22/11/05, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni, rilevando in particolare quanto segue:

- le disposizioni dei commi 8 e 9 dell’art. 9 (interventi sui trulli e lamie in zona A3) delle N.T.A. del P.R.G., sono depennate sulla scorta del parere prot. 8065/2004 della Soprintendenza B.A.P., non ritenendosi esaustivo il rinvio - da parte del Comune - alle norme del D.Lgs. n. 42/2004, cogente solo per gli immobili soggetti a tutela di legge);
- per quanto attiene inoltre ai beni archeologici ed alle superfici boschive e macchiose (per i quali viene operato rinvio agli elaborati di adeguamento al P.U.T.T./P.), si fanno salve in ogni caso le indicazioni e le prescrizioni contenute, rispettivamente, negli innanzi richiamati pareri della Soprintendenza Archeologica (nota prot. 15136/2004) e dell’Ispettorato Forestale (nota prot. 2108/2004), in toto riconfermati, nonchè le ulteriori specifiche prescrizioni esplicitate nel parere paesaggistico regionale, reso con il presente provvedimento.

B. SETTORE RESIDENZIALE (punto 4.2 della Relazione-parere e specificazione riportata nella delibera G.R. n. 1632/2005)

“Con riferimento al dimensionamento del P.R.G.

per il settore residenziale, di seguito si riporta la verifica operata d'ufficio sulla scorta dei criteri stabiliti dalla deliberazione regionale n. 6320/1989, attesa la connessa carenza negli atti trasmessi (omissis).

Conclusioni: Stante il predetto fabbisogno calcolato d'ufficio in base ai criteri ed alle tabelle di cui alla delibera di G.R. n. 6320/1989, risultante pari a stanze 2.807, nella fase delle controdeduzioni dovrà operarsi il contenimento delle previsioni insediative di nuovo impianto (zone omogenee residenziali di espansione) nei limiti innanzi indicati, attraverso la riduzione degli indici di fabbricabilità e/o il ridimensionamento delle superfici territoriali delle zone di espansione.

“Per quanto attiene, in particolare, al contenimento delle previsioni insediative di nuovo impianto (zone omogenee residenziali di espansione), richiesto dal Comitato Ristretto al citato punto 4.2 della Relazione-parere, si specifica che dovrà farsi riferimento alle disposizioni del D.M n. 1444/1968, art.3 ultimo comma (100 mc/ab., di cui massimo 20 mc/ab. per le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze: negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.), non risultando accoglibili - salvo diversa dimostrazione - il parametro di 150 mc/ab. e gli abbattimenti sulla volumetria totale applicati dal Piano.”

Decisioni/controdeduzioni comunali:

Vengono operate verifiche ed analisi sulla scorta dei dati dei censimenti del patrimonio edilizio e della popolazione, finalizzate alla dimostrazione della congruenza del dimensionamento del P.R.G. rispetto al fabbisogno di 2.807 stanze determinato d'ufficio in sede di esame regionale, fissato il parametro di 140 mc. per stanza o abitante.

In particolare, sono stati evidenziati i seguenti dati dei censimenti:

- censimento 1971:

indice di affollamento	0,91 ab/st.
n. medio componenti per famiglia	3,24
sup. media per abitazione	72,20 mq.
sup. media per abitante	20,91 mq.
cubatura per stanza o abitante	109,07 mc.

- censimento 1981:

indice di affollamento	0,77 ab/st.
n. medio componenti per famiglia	3,01
sup. media per abitazione	84,33 mq.
sup. media per abitante	26,58 mq.
cubatura per stanza o abitante	129,86 mc.
- censimento 1991:

indice di affollamento	0,65 ab/st.
n. medio componenti per famiglia	2,84
sup. media per abitazione	96,33 mq.
sup. media per abitante	33,85 mq.
cubatura per stanza o abitante	153,84 mc.
- censimento 2001 (dati ufficiosi):

indice di affollamento	0,50 ab/st.
cubatura per stanza o abitante	200,00 mc.

Vengono pertanto prospettati come attendibili, nelle previsioni del P.R.G., i dati del censimento 1991.

Con riferimento inoltre agli abbattimenti sulle volumetrie totali realizzabili (operato dal P.R.G. nella misura del 30%), vengono prospettate le seguenti argomentazioni:

- incidenza del terziario e dei servizi, indicata in mc.27,50 per abitante;
- effettive possibilità di nuova edificazione nelle zone C1 del centro urbano (mc. 295.800) e delle zone C2 delle frazioni e contrade (Casalini: mc. 17.725; Caranna: mc.37.689; Figuzzano: mc.10.611; Marinelli: mc. 8.189; Sisto: 23.836), per un totale di mc. 393.850, corrispondenti a 2.807 stanze in base al parametro di 140 mc. per stanza o abitante.

Determinazioni conclusive regionali:

Le prospettazioni formulate in questa fase dall'Amm.ne Com.le, in precedenza necessariamente sintetizzate, si basano in parte su dati dei censimenti, in parte su rilevazioni, apprezzamenti ed ipotesi di lavoro elaborate in sede comunale e come tali non confutabili e non in toto oggettivamente accertabili.

Ciò premesso, si prende atto delle risultanze delle predette prospettazioni.

C. SETTORE PRODUTTIVO (punto 4.3 della Relazione-parere)

“Con riferimento alle previsioni insediative nei settori produttivi, sia a carattere secondario (industriale e artigianale) e sia a carattere terziario (commerciale, direzionale e turistico), in sede di controdeduzioni dovranno condursi le verifiche del dimensionamento prospettato, sulla base dei criteri di cui all’art. 51 della L.r. n. 56/1980 ed alla delibera di G.R. n. 6320/1989, con conseguenziale riconsiderazione delle stesse previsioni in termini di superfici territoriali e/o indici di fabbricabilità.”

Decisioni/controdeduzioni comunali:

Vengono operate le prescritte verifiche del dimensionamento, con riferimento ai criteri di cui all’art.51 della L.r. n. 56/1980 e della Delibera di G.R. n. 6320/1989 ed alle relative tabelle di analisi e di calcolo, ottenendo i seguenti risultati e prospettazioni:

- popolazione attiva proiettata all’anno 2016: n. 918 addetti del settore agricoltura, n. 1.608 addetti del settore industria e n.2.868 addetti del settore terziario e servizi (comprensivo di n. 656 unità in cerca di prima occupazione);
- per il settore industria, detraendo n. 500 addetti già localizzati, per i restanti n.1.108 addetti viene attribuito un parametro di 50 addetti per ettaro, determinando un fabbisogno di 22,16 ettari, a fronte di una previsione di P.R.G. di mq. 253.439 delle due zone D1 ritenuta congruente (per il sovradimensionamento di mq. 32.279, si fa rinvio alla orografia della zona, che non consentirebbe un utilizzo ottimale delle aree);
- vengono inoltre richiamate le previsioni del P.R.G. per le zone D2.1 (aree per attività commerciali ed artigianali qualificate) di mq.28.336, e per le zone D2.2 (a destinazione mista) di mq. 20.650, per le quali non sono però esplicitate correlazioni con le proiezioni indicate.

Separata e specifica trattazione viene eseguita per le zone turistico-residenziali, per le quali viene operata una ricognizione delle previsioni del Programma di Fabbricazione (per un totale di ha 586,55 e mc. 879.825), della rivisitazione determinata in sede di P.R.G. adottato (con soppressione delle maglie in località Calongo e tra le S.P. per Ceglie e per Ostuni, e con notevole contrazione

delle maglie nelle località La Tufara e Zona Monti, ed inoltre con modifiche normative, con riduzione complessiva delle zone in questione ad ha 227,87 e mc.455.740), nonché degli esiti dell’osservazione da parte del Consiglio Comunale dell’osservazione n. 87/p. 10, con reintegrazione della Zona Monti (che ha riportato la superficie complessiva a ha 343,03 e la volumetria a mc. 686.060).

Ciò premesso, da parte del Consiglio Comunale si prospettano le seguenti determinazioni:

- in coerenza, viene evidenziato, con il ridimensionamento proposto nel settore turistico-residenziale in questione, si propone la riduzione dell’indice di fabbricabilità territoriale da 0,20 a 0,15 mc/mq.;
- sulla scorta dell’analisi più puntuale del territorio, condotta in sede di adeguamento al P.U.T.T./P., vengono portate in detrazione le aree di pertinenza relative a boschi e a doline, per complessivi ha 20,06;
- si detraggono, ancora, le aree interessate da edificazione esistente (case sparse e loro pertinenze), per complessivi ha 25,87;
- conclusivamente, viene determinata una superficie utile complessiva di ha 297,10 ed una volumetria massima realizzabile di mc. 445.650, circa in linea con la rivisitazione ed il ridimensionamento operato per le zone in questione in sede di P.R.G. adottato.

Quest’ultimo dato volumetrico viene inoltre giustificato, dal punto di vista del dimensionamento generale del settore turistico-residenziale, nei termini seguenti:

- con riferimento all’incidenza delle “stanze fisiologicamente non occupate”, ricondotte interamente all’offerta turistica, si ipotizza l’allineamento alla percentuale media registrata già con il censimento 1991 nei Comuni contermini (Ceglie Messapica, Fasano ed Ostuni), pari al 39,14% del totale stanze esistenti, determinando un fabbisogno aggiuntivo di 5.060 stanze;
- con riferimento alle modalità di intervento ed utilizzo, si ipotizza la seguente ripartizione: 75% per residenze finalizzate a vacanza e turismo (3.795 stanze), 25% per strutture ricettive (1.265 stanze);

- assegnati i parametri di 100 mc/stanza per le prime e di 60 mc/stanza per le seconde, risultano rispettivamente mc. 379.500 + mc. 75.900 = mc. 455.400, congruente con le potenzialità complessive come in precedenza determinato.

Determinazioni conclusive regionali:

Come già per il settore residenziale, le prospettazioni formulate in questa fase dall'Amm.ne Com.le, sopra sintetizzate, si basano in parte su dati dei censimenti, in parte su rilevazioni, apprezzamenti ed ipotesi di lavoro elaborate in sede comunale e come tali non confutabili e non in toto oggettivamente accertabili.

Ciò premesso, si prende atto delle risultanze delle predette prospettazioni.

D. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(punto 4.4 della Relazione-parere)

In ordine a detto elaborato è stato prescritto l'adeguamento al D.P.R. n. 380/2001, alla vigente legislazione regionale ed alle norme tecniche di attuazione del P.U.T.T./P. e sono state introdotte d'ufficio ulteriori prescrizioni per i seguenti articoli e disposizioni:

1. Art. 3. Applicazione del P.R.G.
2. Art. 7. Zona A1 - Aree edificate di interesse storico ecc. (centro storico)
3. Art. 8. Zona A2 - Aree edificate di significato storico
4. Art. 11. Zona B: Articolazione in sottozone per tipologie di intervento consentite
5. Art. 13. Zona C: Articolazione in sottozone per tipologie di intervento consentite
6. Art. 16. Suddivisione delle aree in attività produttive
7. Art. 17. Zona D: Aree produttive industriali, artigianali, commerciali e turistiche
8. Zona D1 - Aree per attività industriali ed artigianali
9. Zona D2-1
10. Zona D3 - Aree per attrezzature turistiche
11. Masserie esistenti e nuclei di trulli (D3.2)
12. Art. 18. Serre
13. Art. 21. Zona E: Aree produttive agricole e forestali
14. Art. 24. Aree per le urbanizzazioni secondarie
15. Art. 49. Discariche ed interramenti
16. Adeguamento al D.P.R. n. 380/2001.

Decisioni/controdeduzioni comunali:

Prendere atto delle modifiche introdotte.

Determinazioni conclusive regionali:

Si prende atto delle predette decisioni assunte in sede comunale, limitatamente al recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 1632 del 22/11/05, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni.

E. REGOLAMENTO EDILIZIO (punto 4.5 della Relazione-parere)

In ordine a detto elaborato è stato prescritto l'adeguamento alla legislazione urbanistica nazionale intervenuta successivamente all'adozione del P.R.G. (D.P.R. n. 380/2001).

Decisioni/controdeduzioni comunali:

Prendere atto delle modifiche introdotte.

Determinazioni conclusive regionali:

Si prende atto delle predette decisioni assunte in sede comunale, limitatamente al recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 1632 del 22/11/05, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni.

F. OSSERVAZIONI (punto 4.6 della Relazione-parere)

Per tutte le osservazioni/opposizioni presentate (n. 104 entro i termini di legge, n. 13 fuori termini e n. 4 pervenute attraverso il Co.Re.Co.), si è concordato con le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale.

Decisioni/controdeduzioni comunali:

Prendere atto delle modifiche introdotte.

Determinazioni conclusive regionali:

Si prende atto delle predette decisioni assunte in sede comunale, limitatamente al recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 1632 del 22/11/05, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni.

G. ELABORATI TECNICI DI CONTRODEDUZIONI, DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 22/2006

In detti elaborati si introduce la seguente dicitura:

“Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 1632 del 22/11/05, nei termini conclusivi determinati a seguito delle decisioni e controdeduzioni comunali assunte con delibera di C.C. n.22 del 26/04/06, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni di cui agli stessi provvedimenti regionali, e non sostituisce le tavole adottate con delibera di C.C. n. 12 del 20/03/2001, a cui occorre riferirsi.”

Stante quanto sopra, sulla scorta - da un lato - delle determinazioni assunte con la delibera di G.R. n. 1632/2005 e - dall'altro lato - delle decisioni, controdeduzioni e specificazioni prodotte dal Comune di Cisternino nella presente fase, da ritenersi condivisibili per le motivazioni e nei limiti precedentemente esposti, può procedersi all'approvazione definitiva del P.R.G. in oggetto.

Con riferimento, inoltre, ai profili di tutela paesaggistica, in rapporto alle prescrizioni del P.U.T.T./P., il competente Ufficio Paesaggio del Settore ha operato gli accertamenti istruttori sulla scorta degli elaborati specifici adottati dal Comune di Cisternino con la delibera di C.C. n.22/2006, con le risultanze che di seguito si riportano:

H. PARERE PAESAGGISTICO EX ART. 5.03 N.T.A. DEL P.U.T.T./P.

“Per quanto attiene al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta che con delibera n° 1632 del 22/11/2005 la Giunta Regionale non ha rilasciato, in merito al P.R.G. in argomento, il parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto gli elaborati scritto-grafici prodotti non presentavano una esauritiva verifica di compatibilità delle scelte progettuali operate dal P.R.G. con le disposizioni di tutela paesaggistica introdotte dal vigente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T./P.)

Nel contempo con il predetto provvedimento si evidenziava la necessità di provvedere, in fase di controdeduzioni, ad una integrazione degli elaborati scritto-grafici del P.R.G. ed in particolare, si richiedeva l'individuazione di dettaglio di tutti gli A.T.D. (graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse) nonché la predisposizione di una specifica regolamentazione di riferimento, finalizzata alla tutela dei predetti elementi paesaggistici strutturali, da introdurre nel complessivo apparato normativo del P.R.G. approvato.

A quanto sopra ha provveduto l'Amm.ne Comunale trasmettendo specifici elaborati scritto-grafici, in precedenza elencati.

Entrando nel merito si rappresenta quanto qui di seguito si riporta:

A1) TERRITORI COSTRUITI

Il comune di Cisternino ha proceduto, con l'allegato "A" (relativo al centro urbano) e con l'allegato "B" (relativo alle frazioni) alla perimetrazione dei cosiddetti "Territori costruiti" ovvero all'individuazione delle parti di territorio che vanno escluse dall'applicazione delle norme di tutela introdotte dal Titolo II e Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto in possesso dei requisiti indicati dal comma 5 dell'art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle norme di tutela paesaggistica rivenienti dal D.Lvo 490/99 oggi D.Lgs n° 42/2004.

In particolare la perimetrazione effettuata dal P.R.G. di Cisternino fa esclusivo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1.03, punto 5.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero si riferisce esclusivamente alle aree "incluse nel 2° P.P.A. relativo al triennio 1988-1990".

Dagli elaborati scritto-grafici trasmessi (allegato A - centrourbano ed allegato B - frazioni) non si rileva, all'interno della perimetrazione operata, alcuna evidenziazione e/o individuazione (con relativa dimostrazione) delle singole zone omogenee e/o aree che sono state considerate "territori costruiti" né viene riportata, all'interno della relazione tecnica illustrativa, la motivazione che

esclude dalla perimetrazione effettuata le altre fattispecie di cui all'art. 1.03 punto 5.1 - 5.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Per quanto attiene alle perimetrazioni dei territori costruiti, non riscontrandosi dagli elaborati scritto-grafici in atti alcuna dimostrazione in funzione di quanto disposto dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., non è quindi possibile procedere ad una verifica della correttezza delle perimetrazioni medesime.

Pertanto, con riferimento agli elaborati grafici "allegato A" ed "allegato B", nel prendere atto delle perimetrazioni dei territori costruiti come effettuate dai P.R.G., si ritiene comunque necessario precisare che le predette perimetrazioni, vanno comunque ricondotte esclusivamente alle sole fattispecie definite dall'art. 1.03 commi 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., demandandosi detto adempimento all'Amm.ne Comunale ad una fase successiva alla presente e prioritariamente all'attuazione delle previsioni di P.R.G.

B1) INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (A.T.D.)

Per quanto attiene alla definizione delle perimetrazioni degli A.T.D., così come definiti dal Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e come individuati negli elenchi allegati alla predetta normativa, nonché eventualmente adeguati alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale aggiornata, si rappresenta quanto segue:

Il P.R.G. del comune di Cisternino ha proceduto alla ricognizione ed all'individuazione cartografica, per tutto il territorio comunale, dei vari Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) sulla base degli elenchi riportati nelle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché con l'ausilio delle cartografie tematiche allegata alle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per ogni A.T.D. individuato il P.R.G. ha proceduto all'individuazione grafica sia dell'area di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) che dell'area annessa (area circostante l'area di pertinenza che costituisce una fascia di rispetto e di salvaguardia del "bene" individuato.)

L'individuazione degli A.T.D. sulla cartografia dello strumento urbanistico generale è stata effettuata utilizzando, quale base di riferimento cartografico, il rilievo aereo-fotogrammetrico scala 1:20.000 e scala 1:10.000.

E' stata predisposta altresì, oltre alle norme tecniche di attuazione, anche una relazione illustrativa contenente le perimetrazioni di dettaglio, scala 1:5000, degli A.T.D. individuati relativi ai tematismi "Boschi e macchie" - "zone archeologiche" - "beni architettonici extraurbani" - "grotte".

SISTEMA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICO

- Con riferimento al sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico come individuato dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. (serie n° 3, 4bis, 6, e n° 10 degli atlanti della documentazione cartografica) e come disciplinato dal Capo II delle N.T.A. (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) si evidenzia quanto segue:

EMERGENZE GEOLOGICHE

- Il P.U.T.T./P. definisce emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali litologici e/o fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico.

Il P.R.G. del comune di Cisternino, con riferimento alla predetta definizione, non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del P.U.T.T./P., alcuna emergenza geologica.

Si rappresenta che dagli elaborati scritto-grafici prodotti non si evince se la ricognizione delle predette emergenze del sistema geologico, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal P.U.T.T./P., risulti essere stata (o meno) effettuata dal P.R.G. per il territorio oggetto di pianificazione.

Pertanto, per quanto attiene all'assenza negli elaborati di P.R.G. delle perimetrazioni relative ai predetti ATD, si prende atto di quanto prospettato fermo restando, comunque, che qualora sia riscontrata, nel territorio comunale di che trattasi, la presenza di eventuali emergenze del sistema geologico, a prescindere dall'assenza di individuazione cartografica del P.R.G., vale comunque il regime di

tutela nonché le prescrizioni di base di cui alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

EMERGENZE MORFOLOGICHE

- Il P.U.T.T./P. definisce emergenze morfologiche, i siti con presenza di grotte doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali, e tutte le forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico.

Il P.R.G. del comune di Cisternino con riferimento alla predetta definizione, ha individuato le seguenti emergenze:

- Tematismo “grotte”: il P.R.G. individua alcune specifiche località interessate dalle predette emergenze che non risultano riportate nella cartografia tematica del P.U.T.T./P.

In particolare è stata individuata per i predetti beni paesaggistici, nella relazione tecnica allegata (planimetria scala 1:2000) nonché nella relativa cartografia (TAV. 4 scala 1:20.000), la denominazione, la località, l'identificazione secondo il catasto delle grotte pugliesi, le coordinate geografiche, la descrizione, la presenza o meno di un interesse archeologico,

Con riferimento alle predette emergenze il P.R.G. ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal “bene” oggetto di tutela) e delle relative aree annesse (larghezza di mt. 100).

Per quanto attiene alla disciplina di tutela introdotta dallo strumento urbanistico comunale ed attinente ai predetti Ambiti Territoriali Distinti (grotte) il P.R.G., così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegata (Cfr. pag. 9), applica la “tutela integrale dell'area di pertinenza del bene e dell'area annessa. Ovvero così come previsto per gli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale A”.

Con riferimento alle perimetrazioni dei predetti ATD, si prende atto di quanto prospettato in ordine alle perimetrazioni effettuate nonché al regime di tutela e prescrizioni di base introdotte dalle N.T.A. del P.R.G. in quanto coerenti con le disposizioni di cui all'art. 3.06. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Tematismo “doline”: il P.R.G. ha individuato, nella relativa cartografia allegata (TAV.7a scala 1:10.000) la presenza delle predette emergenze morfologiche ed ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal “bene” oggetto di tutela) e delle relative aree annesse (profondità di mt. 100).

Con riferimento alla disciplina di tutela introdotta dallo strumento urbanistico comunale ed attinente ai predetti Ambiti Territoriali Distinti (doline) il P.R.G., così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegata (Cfr. pag. 9), applica la “tutela integrale dell'area di pertinenza del bene e dell'area annessa. Ovvero così come previsto per gli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale A”

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, si prende atto di quanto prospettato in ordine alle perimetrazioni effettuate nonché al regime di tutela e prescrizioni di base introdotte dalle N.T.A. del P.R.G. in quanto coerenti con le disposizioni di cui all'art. 3.06. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Tematismo “versanti-criniali”: il P.R.G. ha individuato, nella relativa cartografia allegata (TAV. 7b scala 1: 10.000) la presenza delle predette emergenze morfologiche ed ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal “bene” oggetto di tutela) e delle relative aree annesse (zona 1 profondità pari a mt. 25, e zona 2 profondità pari a mt. 50).

Per quanto attiene alla disciplina di tutela introdotta dallo strumento urbanistico comunale ed attinente ai predetti Ambiti Territoriali Distinti (versanti-criniali) il P.R.G., così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegata (Cfr. pag. 9-16). applica sostanzialmente lo stesso regime di tutela e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, si prende atto di quanto prospettato in ordine alle perimetrazioni effettuate nonché al regime di

tutela e prescrizioni di base introdotte dalle N.T.A. del P.R.G. in quanto coerenti con le disposizioni di cui all'art. 3.09. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si prescrive comunque, con riferimento al dimensionamento dell'area annessa individuata sul versante-crinale posizionato nella parte settentrionale del territorio comunale di Cisternino (a confine con il territorio comunale di Fasano), che l'area annessa (dimensionata per una profondità di mt. 25 dal P.R.G.) coincida invece con tutta la larghezza del versante interessato. Quanto sopra in considerazione del fatto che il predetto versante caratterizza in maniera significativa la conformazione geomorfologia dell'ambito territoriale interessato e pertanto rappresenta una componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico che - deve necessariamente essere oggetto di specifica tutela.

- Con riferimento ad altri tematismi del sistema geomorfologico individuati nella TAV. 7a, quali "piane alluvionali, conche e depressioni alluvionali", si evidenzia che il P.R.G. considera i predetti elementi geomorfologici quali emergenze ovvero quali Ambiti Territoriali Distinti oggetto di specifica tutela.

Anche per le predette emergenze il P.R.G. procede all'individuazione dell'area di pertinenza e dell'area annessa (mediamente mt. 100) dove applica le stesse prescrizioni di base in precedenza riportate relative al tematismo "grotte" e "doline".

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, si prende atto delle perimetrazioni effettuate nonché al regime di tutela e prescrizioni di base introdotte dalle N.T.A. del P.R.G. in quanto finalizzate ad una maggiore tutela paesaggistica dell'ambito territoriale interessato.

- Con riferimento ad altri tematismi del sistema geomorfologico quali "gravine e lame", in quanto non presenti nel territorio comunale di Cisternino, non risultano conseguentemente individuate dal P.R.G. in analogia alle relative tavole tematiche del P.U.T.T./P.

EMERGENZE IDROGEOLOGICHE

Il P.U.T.T./P. definisce emergenze idrogeolo-

giche i siti con presenza di sorgenti, corsi d'acqua, le foci, gli invasi naturali/artificiali, e tutte le altre forme idrogeologiche caratterizzanti l'attuale assetto paesaggistico.

Risulta riportata, nella TAV. 2 di P.R.G., la perimetrazione del vincolo idrogeologico in analogia alla relativa tavola tematica del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai tematismi del sistema idrogeologico il P.R.G. in argomento non ha individuato negli elaborati scritto-grafici alcuna delle predette emergenze in quanto non riportate dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P. (scala 1:25000) né negli elenchi allegati alle relative N.T.A.

Si rappresenta che dagli elaborati scritto-grafici prodotti non si evince se la ricognizione di dettaglio delle predette emergenze del sistema idrogeologico, a prescindere dalle indicazioni rivenienti dal P.U.T.T./P., risulti comunque essere stata (o meno) effettuata dal P.R.G. per il territorio oggetto di pianificazione.

Pertanto, per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, si prende atto di quanto prospettato in ordine perimetrazioni effettuate fermo restando comunque che qualora sia riscontrata, nel territorio comunale di che trattasi, la presenza di eventuali emergenze del sistema idrogeologico per le stesse vale comunque, a prescindere dall'assenza di individuazione cartografica del P.R.G., il regime di tutela nonché le prescrizioni di base di cui alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE-COLTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA

- Con riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della Potenzialità faunistica come individuato dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. (serie n° 4 e n° 9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Capo 111 delle N.T.A. (artt. 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13, 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) si evidenzia quanto segue:

BOSCHI E MACCHIE

- Il P.U.T.T./P. definisce, all'art. 3.10 delle N.T.A.,

le emergenze del sistema botanico vegetazionale classificabili come boschi e macchie, aree sottoposte a vincoli di rimboschimento, nonché le aree a bosco-macchia percorse da incendi.

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il P.U.T.T./P. prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuata 'Va verifica e la ripermetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto di piano.'

Il P.R.G. del comune di Cisternino, con riferimento alla predetta definizione, ha individuato le seguenti emergenze.

- Con riferimento al tematismo "boschi e macchie" è stata individuata, nella relazione tecnica allegata (planimetria scala 1:5000) nonché nella relativa cartografia (TAV. 3 scala 1:10.000), la denominazione, la località, l'identificazione catastale, l'estensione e la descrizione delle compagini a bosco-macchia.

Per quanto attiene alle predette emergenze il P.R.G. ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) e delle relative aree annesse (larghezza media di mt. 100)

A seguito della ricognizione del territorio, il P.R.G. ha individuato alcune aree a bosco-macchia in aggiunta a quelle già individuate dalla cartografia del P.U.T.T./P. mentre alcune compagini (presenti sul versante nord e sul versante est del territorio comunale secondo la cartografia tematica del P.U.T.T./P.), non sono state riportate dalla cartografia di P.R.G.

Dalla relazione allegata non si evince, relativamente alle predette aree, alcuna motivazione attinente alla intervenuta eliminazione operata dalla cartografia del P.R.G.

Dalla cartografia di P.R.G. non si rileva inoltre la presenza di alcuna area a bosco-macchia percorsa da incendio.

Per quanto attiene alla regolamentazione di riferimento ed attinente ai predetti Ambiti Territoriali Distinti (bosco-macchia) il P.R.G. così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate (Cfr. pag. 17), applica per l'area di pertinenza la "tutela integrale dell'area di pertinenza del bene. Ovvero si applicano gli indirizzi di tutela degli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale A così come previsto al punto 1.1 dell'art.2.02 (delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) omissis e le direttive di tutela di cui al punto 3.01 dell'art. 3.05 (delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché le prescrizioni di base sostanzialmente analoghe a quelle di cui al punto 3.10.4 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene all'area annessa al "bosco-macchia" il P.R.G. introduce sostanzialmente gli stessi indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2,02; le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05; le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3. 10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si evidenzia che il P.R.G., all'art. 21 - zona E2 - aree boscate, prevede che "l'edificazione è consentita soltanto nelle radure, intese quali soluzioni di continuità permanente nella struttura del bosco ed esistenti alla data di adozione del P.R.G. previo nulla-osta dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste che sarà vincolante anche ai fini dell'ammissibilità degli indici e dei parametri edilizi utilizzati."

Nel merito, tale norma non si ritiene tuttavia sufficiente a garantire la piena tutela e la possibile espansione naturale delle compagini boschive presenti nel territorio in esame.

Si evidenzia, a tal proposito, che il P.U.T.T./P., superando le stesse disposizioni della L.R. n° 56/80, in funzione di una maggiore tutela delle aree boscate, considera "bosco-macchia" anche le radure e le soluzioni di continuità e persino le superfici agricole inferiori a dieci ettari interne alle predette compagini e/o marginali alle stesse che risultano comprese con almeno 3/4 del perimetro costituito da bosco-macchia.

Pertanto si prescrive che la predetta norma di cui

all'art. 21 di P.R.G. zona E2 - aree boscate sia comunque necessariamente integrata con le seguenti disposizioni:

Nell'area di pertinenza delle compagini a bosco-macchia individuate dalle tavole di P.R.G. si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2,02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art. 3.05 e le prescrizioni di base di cui al punto 3.10.4 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Nell'area annessa (mt. 100) delle compagini a bosco-macchia individuate dalle tavole di P.R.G. si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05 e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD e con riferimento all'area di pertinenza, si prende atto delle perimetrazioni effettuate pur rilevando, in atti, l'assenza di motivazioni per l'intervenuta eliminazione dalla cartografia di P.R.G. di alcune aree già individuate a bosco-macchia dalla cartografia tematica dei P.U.T.T./P.

A tal proposito resta inteso che, qualora siano presenti nel territorio comunale di cui trattasi eventuali compagini a bosco-macchia - e/o aree sottoposte a vincoli di rimboschimento, e/o aree a bosco-macchia percorse da incendi così come definite dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., per le stesse vale comunque, a prescindere dall'assenza di individuazione cartografica del P.R.G., il relativo regime di tutela nonché le prescrizioni di base di cui alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si prescrive comunque, con riferimento all'area boscata ubicata sul crinale posizionato sul versante settentrionale del territorio comunale di Cisternino (a confine con il territorio comunale di Fasano), che l'area annessa alla predetta compagine boschiva (erroneamente non riportata graficamente nella TAV. n° 3 di P.R.G. e/o ridotta non motivatamente dal P.R.G.) deve ritenersi formata da una fascia della larghezza costante di mt. 100 dall'area di pertinenza del bosco, quest'ultima come individuata graficamente nella TAV. 3 di P.R.G.

In detta area annessa valgono gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02; le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05; le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

BENI NATURALISTICI

- Il P.U.T.T./P. definisce, all'art. 3.11 delle N.T.A., le emergenze del sistema botanico vegetazionale-faunistico classificabili come "beni naturalistici" ovvero le "le zone di riserva (amministrazione statale) - i biotopi - i siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico - i parchi regionali e comunali.

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il P.U.T.T./P. prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuata "la verifica e la ripermetrazione delle individuazioni del Piano e la individuazione dei beni naturalistici di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso territorio."

Il P.R.G. del comune di Cisternino, con riferimento alla predetta definizione, non ha individuato alcuna delle predette emergenze.

Per quanto attiene alla assenza di perimetrazione dei predetti ATD si prende atto di quanto prospettato.

Si evidenzia comunque che qualora siano presenti nel territorio comunale di cui trattasi eventuali ATD (così come definiti dall'art. 3.11 N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli stessi vale, a prescindere dall'assenza di individuazione cartografica del P.R.G., il relativo regime di tutela nonché le prescrizioni di base di cui alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si prescrive, con riferimento all'area boscata ubicata sul crinale posizionato sul versante settentrionale del territorio comunale di Cisternino (a confine con il territorio comunale di Fasano), che l'ambito territoriale coincidente con l'area di pertinenza della compagine boschiva riportata graficamente nella TAV. n° 3 di P.R.G. sia perimetrato come area di pertinenza del "biotopo" in analogia all'individuazione già presente nella cartografia

tematica del P.U.T.T./P. erroneamente non riportata dalla cartografia di P.R.G.

Si prescrive altresì che nell'area di pertinenza dovranno essere applicate le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'area annessa si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di mt. 100 dall'area di pertinenza del bosco come individuata graficamente nella TAV. 3 di P.R.G.

In detta area annessa si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

ZONE UMIDE

- Il P.U.T.T./P. definisce, all'art. 3.12 delle N.T.A., le emergenze del sistema botanico vegetazionale-faunistico classificabili come "zone umide" ovvero i "sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica"

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il P.U.T.T./P. prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuata "la verifica e la ripermetrazione delle individuazioni del Piano e la individuazione dei beni naturalistici di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso territorio."

Il P.R.G. del comune di Cisternino con riferimento alla predetta definizione, non ha individuato alcuna delle predette emergenze e per quanto attiene all'assenza di perimetrazione dei predetti ATD si prende atto di quanto prospettato.

AREE PROTETTE

- Il P.U.T.T./P. definisce, all'art. 3.13 delle N.T.A., le emergenze del sistema botanico vegetazionale-faunistico classificabili come "aree protette" ovvero le zone faunistiche definite dalla L.R. n. 10/84 come "oasi di protezione - zone di ripopolamento e cattura - zone umide e quelle definite come riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica - riserva naturale, forestale di protezione"

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il P.U.T.T./P. prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuata "la verifica e la ripermetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle aree protette presenti nello stesso territorio"

Il P.R.G. del comune di Cisternino con riferimento alla predetta definizione, ha individuato alcuna delle predette emergenze in analogia con le perimetrazioni già effettuate dal P.U.T.T./P. ed in particolare risulta individuata, nella TAV. n. 6 scala 1:10000, un'area classificata "aziende faunistico-venatorie" ed un'area classificata "oasi di protezione faunistica".

Per quanto attiene alla regolamentazione di riferimento attinente ai predetti Ambiti Territoriali Distinti (aree protette) il P.R.G., così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate (Cfr. pag. 23), applica sostanzialmente gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 - le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 3.13.4 dell'art. 3,13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento alle perimetrazioni effettuate si specifica che l'ambito territoriale erroneamente classificato "aziende faunistico venatorie" dalla TAV. 6 di P.R.G. trattasi invece di "zona a gestione sociale" secondo la classificazione operata dal P.U.T.T./P.

Per quanto attiene al regime di tutela dei predetti ATD si prende atto di quanto prospettato attesa la coerenza con le N.T.A. del P.U.T.T./P. sopra richiamate.

BENI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO

- Il P.U.T.T./P. definisce, all'art. 3.14 delle N.T.A., i cosiddetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico oggetto di specifica tutela, ovvero:

- a) le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;

- b) le alberature stradali e poderali;
- c) le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Per quanto attiene all'individuazione dei "beni diffusi nel paesaggio agrario", il P.U.T.T./P considerata scala della sua elaborazione, non ha censito alcun "bene" ma rinvia comunque l'individuazione dei predetti beni paesaggistici agli strumenti urbanistici generali.

Con riferimento alla predetta definizione. Il P.R.G. del comune di Cisternino non ha individuato all'interno di tutto il territorio comunale, alcuna delle emergenze sopra citate avente notevole significato paesaggistico.

Per quanto attiene alla disciplina di tutela attinente ai predetti Ambiti Territoriali Distinti (beni diffusi nel paesaggio agrario) il P.R.G. in argomento con le proprie N.T.A. solo per alcune aree prospetta generiche norme finalizzate alla tutela (Cfr. pag. 6 delle N.T.A.) ed in particolare prescrive che "le recinzioni dovranno essere realizzate con muretti a secco"; che "non è consentito l'abbattimento delle alberature esistenti senza la prescritta autorizzazione ed è fatto obbligo di compensare l'abbattimento con la piantumazione di un numero doppio di alberi".

Stante la carenza degli elaborati scritto-grafici del P.R.G., per quanto attiene all'individuazione delle predette emergenze definite "beni diffusi nel paesaggio agrario" (di cui all'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), si rende pertanto necessario introdurre alcune prescrizioni di carattere operativo, al fine di consentire la tutela delle predette emergenze paesaggistiche comunque presenti nel territorio oggetto di pianificazione.

Si prescrive pertanto che per tutti gli interventi di trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico ricadenti in aree sottoposte a tutela diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), dovrà essere prodotta obbligatoriamente, oltre agli elaborati tecnici di cui all'allegato "A1" delle N.T.A. del P.U.T.T./P., anche una dettagliata rico-

gnizione e correlata relazione, in ordine alle peculiarità paesaggistico-ambientali dei siti interessati, che possa consentire l'esatta individuazione e la conseguente tutela dei predetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le predette ricognizione e relazione dovranno avere i contenuti e gli elaborati grafici previsti dalla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22/11/2004 n° 42 "(G.U. n° 25 del 31/1/2006).

Per quanto attiene alle predette emergenze, laddove ne venga riscontrata la presenza dall'oggettivo stato dei luoghi, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 3.14.4 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA

- Con riferimento al sistema della stratificazione storica come individuato dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. (serie n° 5, n° 7, n. 8 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Capo IV delle N.T.A. (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle N.T.A. del P.U.T.T./P) si evidenzia quanto segue.

ZONE ARCHEOLOGICHE

- Il P.U.T.T./P. tra le componenti storico-culturali definisce all'art. 3.15 delle N.T.A., le "zone archeologiche", ovvero i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.vo n. 490/1999 oggi D.Lgs. 42/2004.

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle perimetrazioni già operate, il P.U.T.T./P. prescrive che in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali deve essere effettuato il controllo e la eventuale modificazione di dette elencazioni e perimetrazioni.

Il P.R.G. del comune di Cisternino con riferi-

mento alla predetta definizione ha individuato le seguenti emergenze.

Relativamente al tematismo “zone archeologiche” è stata individuata dal P.R.G., nella relazione tecnica allegata (planimetria scala 1:2000) nonché nella relativa cartografia (TAV. 5 scala 1:10.000), la denominazione, la località, l’identificazione catastale e l’ubicazione geografica delle aree archeologiche.

In particolare risultano individuate, nella TAV. 5 scala 1:10.000, tre aree archeologiche (Castelluccio Chiancudda - Giannecchia) mentre nella relazione tecnica compare un elenco di ben 105 località identificate come “zone archeologiche” dal progettista in buona parte già individuate, come segnalazioni archeologiche dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene alle predette emergenze, ed in particolare alle tre aree archeologiche

Castelluccio - Chiancudda - Giannecchia), il P.R.G. ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal “bene” oggetto di tutela) e delle relative aree annesse (larghezza media di mt. 100)

Il P.R.G. ha eliminato dalla cartografia (TAV. 5 scala 1:10.000) molte aree classificate di “interesse archeologico” già individuate dal P.U.T.T./P.; altre aree invece compaiono nell’elenco allegato alla relazione tecnica di P.R.G. e non risultano comunque individuate nella predetta cartografia (TAV. 5 scala 1:10.000); nello specifico:

- dalla relazione allegata non si evince, relativamente alle citate aree d’interesse archeologico già individuate dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., alcuna motivazione attinente allo stralcio operato, né viene giustificata l’assenza dell’individuazione cartografica delle aree comunque elencate nella relazione tecnica di P.R.G., né viene operata la distinzione tra aree d’interesse archeologico (beni culturali archeologici segnalati) ed aree archeologiche (beni culturali archeologici vincolati).
- per quanto attiene alla disciplina di tutela dei predetti Ambiti Territoriali Distinti (aree archeolo-

giche) il P.R.G. così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate (Cfr. pag.25), applica per l’area di pertinenza la “Tutela integrale dell’area di pertinenza del bene”. Ovvero si applicano gli indirizzi di tutela degli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale A così come previsto al punto 1.1 dell’art. 2.02 (delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) ... omissis ... e le direttive di tutela di cui al punto 401 dell’art.3.05 (delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché le prescrizioni di base sostanzialmente analoghe a quelle di cui al punto 3.15.4. dell’art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- per l’area annessa alle “zone archeologiche” il P.R.G. introduce sostanzialmente gli stessi indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02; le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell’art. 3.05; e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- con riferimento all’area di pertinenza, si sollevano obiezioni circa la correttezza delle perimetrazioni effettuate rilevando negli elaborati scritto-grafici trasmessi l’assenza di motivazioni per l’avvenuta eliminazione nella cartografia del P.R.G. di alcune aree già individuate quali d’interesse archeologico dalla relativa cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Rilevato quanto innanzi e fermo restando il regime di tutela introdotto dal P.R.G. per le tre aree classificate come “zone archeologiche” e riportate in cartografia (TAV. 5 scala 1:10.000) si prescrive per le n° 105 individuazioni di siti di interesse archeologico quanto segue:

- per le località di cui all’elenco riportato nella relazione tecnica allegata al P.R.G. (n° 105 località identificate) nonché per le aree già individuate dalla cartografia tematica e dagli elenchi di cui alle N.T.A. del P.U.T.T./P., a prescindere dall’assenza di individuazione cartografica del P.R.G., vale comunque il regime di tutela nonché le prescrizioni di base di cui all’art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., restando l’obbligo dell’Amm.ne Comunale di individuare puntualmente per detta fattispecie le aree di pertinenza e annessa rispettivamente e ciò anche in una fase successiva alla presente, ovvero prima della attuazione delle previsioni di piano, previa procedura di verifica, di cui all’art. 12 comma 2 del

D.Lgs. 42/2004, da parte dei competenti organi del Ministero Soprintendenza Archeologica.

BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

Il P.U.T.T./P., tra le componenti storico-culturali, definisce, all'art. 3.16 delle N.T.A., i "beni architettonici extraurbani" "ovvero le opere di architettura vincolate come beni culturali ai sensi del titolo I del D.vo n. 490/1999 (oggi D.Lgs. 42/2004.) e le opere di architettura segnalate di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico esterne ai "territori costruiti".

Per quanto attiene all'individuazione, a controllo ed integrazione delle individuazioni già operate, il P.U.T.T./P. prescrive che, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, deve essere effettuato il controllo e l'eventuale modificazione/integrazione.

Il P.R.G. del comune di Cisternino con riferimento alla predetta definizione ha individuato le seguenti emergenze.

Con riferimento al tematismo "beni architettonici extraurbani" è stata individuata, nella relazione tecnica allegata (planimetria scala 1:2000) nonché nella relativa cartografia (TAV. 5 scala 1:10.000), la denominazione, la località, la viabilità di accesso, la categoria tipologica, la descrizione, nonché, per alcuni manufatti, è stato prodotto anche il rilievo architettonico.

In particolare risultano individuate, nella TAV. 5 scala 1:10.000 nonché nell'elenco dei beni architettonici extraurbani riportato nella relazione tecnica, n° 32 località individuate ora dal P.R.G. come "masserie ed i luoghi della memoria" e non individuate invece, come beni architettonici extraurbani, dalla cartografia tematica dei P.U.T.T./P.

Per quanto attiene alle predette emergenze il P.R.G. ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) e delle relative aree annesse (larghezza media di mt. 100)

Con riferimento alla disciplina di tutela attinente

ai predetti Ambiti Territoriali Distinti (masserie e luoghi della memoria) il P.R.G., così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate (Cfr. pag. 30 delle N.T.A.), applica per l'area di pertinenza la "tutela integrale dell'area di pertinenza del bene". Ovvero si applicano gli indirizzi di tutela degli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale A così come previsto al punto 1.1 dell'art. 2.02 (delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) ...omissis... e le direttive di tutela di cui al punto 401 dell'art. 3.05 (delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché le prescrizioni di base sostanzialmente analoghe a quelle di cui al punto 4.1 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento all'area annessa alle "masserie e luoghi della memoria" il P.R.C. introduce sostanzialmente gli stessi indirizzi e direttive di tutela e prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene alle individuazioni dei predetti ATD e con riferimento sia all'area di pertinenza che all'area annessa, si prende atto di quanto prospettato in ordine alle perimetrazioni effettuate dal P.R.G. in argomento.

PAESAGGIO AGRARIO

Il P.U.T.T./P., all'art. 3.17 delle N.T.A., riconosce come "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i "segni" della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici), insediativa (edificazione infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).

Per quanto attiene all'individuazione dei siti del "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale il P.U.T.T./P. considerata la scala della sua elaborazione, ha censito solo in parte alcuni siti ma rinvia comunque il controllo, il completamento e la verifica dei predetti siti agli strumenti urbanistici generali.

In particolare proprio al fine della tutela del paesaggio agrario della "valle dei trulli" il P.U.T.T./P. individua, all'art. 2.05 delle N.T.A., gli ambiti da sottoporre a Piani Urbanistici Territoriali di

secondo livello (Sottopiani) e fissa specifici indirizzi di tutela per il predetto ambito territoriale che comprende anche il territorio di Cisternino.

Il P.R.G. del comune di Cisternino, con riferimento alla predetta definizione di "paesaggio agrario" ha individuato un unico sito di interesse storico-culturale avente notevole significato paesaggistico (zona A3 Aree di interesse per la salvaguardia paesistica ed ambientale) pur risultando invece la quasi totalità del territorio comunale diffusamente caratterizzata dalla presenza dei "segni" della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione a trullo, lamie, masserie infrastrutturazione, muretti a secco portali, edicole votive, piccole cappelle ecc...) e delle tecniche di conduzione agricola (campi parietati con le tipiche colture a vigneto terrazzamenti, pozzi e cisterne, aie, specchie).

Per quanto attiene alla disciplina di tutela degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario il P.R.G. in argomento solo per alcune specifiche aree (zona A3 - Aree di interesse per la salvaguardia paesistica ed ambientale) appone generali norme di tutela del paesaggio agrario (Cfr. pag. 1 e seguenti delle N.T.A.) ed in particolare prescrive, in termini soprattutto quantitativi e tipologici, le modalità di ampliamento dei manufatti a trullo e/o lamie; fissa modalità per il controllo delle trasformazioni colturali; prescrive il ripristino delle recinzioni secondo metodi tradizionali con l'utilizzo di muratura in pietrame a secco, ecc.

Per l'ambito perimetrato come "valle dei trulli", classificato come A.T.E. di tipo "B" dal P.U.T.T./P., il P.R.G. introduce (Cfr. pag 3 delle N.T.A.) al fine della tutela del paesaggio agrario, gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell'art. 2,02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché le direttive di tutela di cui al punto 2.2 dell'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quest'ultime attinenti alla sola tutela del sistema "assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico" tralasciando del tutto le direttive di tutela relative al sistema sia "botanico-vegetazionale" sia della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa".

Stante la carenza dell'apparato normativo e degli

elaborati scritto-grafici del P.R.G. soprattutto per quanto attiene all'individuazione di dettaglio degli elementi caratterizzanti che configurano il cosiddetto "paesaggio agrario" (di cui all'art. 3.17 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), in considerazione soprattutto della scala di definizione cartografica dello strumento urbanistico generale che non ha consentito la configurazione di un quadro conoscitivo di maggior dettaglio tale da consentire l'individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario, si rende pertanto necessario prescrivere quanto qui di seguito si riporta:

Per tutti gli interventi di trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, ricadenti anche all'esterno della zona "A3 - Aree di interesse per la salvaguardia paesistica ed ambientale" e classificate quali Ambiti Territoriali Estesi di tipo "B" di valore "rilevante" dal P.R.G., dovrà essere obbligatoriamente presentata, oltre agli elaborati tecnici di cui all'allegato "A1" delle N.T.A. del P.U.T.T./P., anche una relazione specialistica, che individui e censisca in dettaglio le peculiarità paesaggistico-ambientali dei siti interessati con particolare riferimento agli elementi dei tre "sistemi" che configurano il cosiddetto "paesaggio agrario".

La predetta relazione specialistica dovrà avere i contenuti e gli elaborati grafici previsti dalla "relazione paesaggistica" di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22/1/2004 n° 42 - (G.U. n° 25 del 31/1/2006).

Quanto sopra al fine di consentire, attraverso una ricognizione di dettaglio dello stato dei luoghi oggetto d'intervento, l'individuazione dei lembi ancora integri del "paesaggio agrario" (così come definito dall'art. 3.17 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) che dovranno essere oggetto di specifica tutela ed in particolare degli elementi paesaggistici caratterizzanti la predetta tipologia di paesaggio antropizzato, tipica espressione dell'ambito territoriale della "valle dei trulli". Il tutto in considerazione della circostanza che l'ambito territoriale in argomento ancora presenta, in maniera diffusa e non residuale,

i “segni” della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro che devono essere oggetto di specifica tutela.

Oltre a quanto in precedenza riportato, fermo restando le prescrizioni di base per gli Ambiti Territoriali Distinti che caratterizzano il contesto paesaggistico, al fine di tutelare gli elementi che configurano il “paesaggio agrario” in tutte le aree che risultano classificate A.T.E. di tipo “B” dal P.R.G., si applicano per i beni diffusi nel paesaggio agrario gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell’art. 2.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P nonché le direttive di tutela di cui all’art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per quanto attiene al sistema “assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico” (comma 2 - 2.2 art. 3.05); al sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale” (comma 3 - 3.2 art. 3.05); al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” (comma 4 - 4.1 art. 3.05).

I manufatti con copertura a trullo presenti in maniera diffusa nel territorio comunale (non facenti parte dei complessi definiti dal P.U.T.T./P. come “beni architettonici extraurbani” ed ancorché individuati dal P.R.G. in argomento) rientrano comunque nel novero degli elementi paesaggistici che il P.U.T.T./P. definisce quali “beni diffusi nel paesaggio agrario”.

Per detti beni paesaggistici, non sempre individuati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgvo n° 42/2004 e/o ricadenti nelle aree indicate all’art. 142 del citato D.Lgvo n° 42/2004, il P.U.T.T./P. comunque prevede misure di tutela che vanno necessariamente adottate anche dallo strumento urbanistico generale comunale (P.R.G.).

Per i predetti manufatti con copertura a trullo si reputa opportuno pertanto, oltre all’applicazione degli indirizzi e delle direttive di tutela fissate dal P.U.T.T./P. per i “beni diffusi nel paesaggio agrario”, integrare le N.T.A. del P.R.G. in argomento con quanto qui di seguito si riporta ai fini della loro tutela:

A) OPERE DI AMPLIAMENTO DI COMPLESSI A TRULLI ESISTENTI

- In sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggi-

stica, per gli interventi di ampliamento degli organismi architettonici con copertura a trullo già esistenti, l’entità e la localizzazione rispetto al complesso a trulli esistente dell’ampliamento previsto (a prescindere dall’entità del volume massimo ammissibile previsto dalle N.T.A. di P.R.G.) non dovranno modificare, in maniera significativa, la fisionomia architettonica originaria dell’organismo architettonico a trulli esistente ed in particolare i caratteri tipologici del nucleo primitivo. L’entità dell’ampliamento previsto deve essere tale da non rendere prevalente l’entità della nuova edificazione rispetto all’organismo architettonico a trulli originario al fine di non configurare l’ampliamento a farsi come elemento di ingiustificata intrusione formale rispetto alla tipica fisionomia architettonica del complesso a trulli esistente;

- Le strutture portanti dell’ampliamento a farsi devono risultare del tutto indipendenti dalla muratura dell’immobile esistente al fine di garantire la totale reversibilità dell’intervento di ampliamento a farsi;
- L’altezza del corpo di fabbrica a farsi dovrà essere non superiore alla linea d’imposta della copertura a “chiancarelle” al fine di non far risultare predominante dal punto di vista visivo, l’ampliamento a farsi rispetto al complesso a trulli esistente;

B) OPERE DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI COMPLESSI A TRULLI ESISTENTI

- I complessi a trulli esistenti devono essere oggetto di interventi di mero recupero e eventuale rifunzionalizzazione. Dovrà essere opportunamente valutata dall’Amministrazione Comunale in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per progetti che prevedono il mero recupero degli organismi architettonici con copertura a trullo già esistenti, il ricorrere delle seguenti condizioni:
- I lavori dovranno essere eseguiti secondo i criteri del restauro monumentale nel rigoroso rispetto dei caratteri formali e materici del complesso a trulli esistente;
- Il restauro dei mariti di copertura sia eseguito

- senza alterare le curvature originarie dei coni e riutilizzando in massima parte il materiale esistente;
- Il rifacimento del manto di copertura dei trulli sia eseguito con “chiancarelle” a spacco di cava e non segate ovvero il materiale da utilizzare per le integrazioni e/o per il totale rifacimento del manto di copertura, qualora sia reputato necessario, dovrà essere simile per natura e dimensioni a quello già esistente;
 - Le opere di consolidamento delle murature dovranno essere realizzate possibilmente utilizzando la tecnica dei “cuci-scuci”;
 - Dovrà essere limitata al minimo indispensabile la creazione di nuovi collegamenti interni e la sostituzione di elementi in pietra da taglio dovrà essere limitata a quegli elementi reputati ormai irrecuperabili;
 - Non dovranno essere realizzati i pinnacoli laddove non esistenti nella originaria configurazione dell’organismo a trulli (deposito paglia) bensì la “chiusura” dovrà essere realizzata a quota inferiore, mediante l’apposizione di lastre in pietra ovvero chianche a spacco di cava;
 - Gli impianti a farsi siano eseguiti possibilmente senza intaccare sostanzialmente la struttura muraria del complesso a trulli;
 - Qualora non sia possibile il recupero della pavimentazione esistente all’interno del trullo (basole calcaree) l’eventuale nuova pavimentazione sia realizzata in pietra di Trani levigata e non lucidata;
 - La finitura esterna delle murature del manufatto a trulli sia eseguita con la tecnica della stilatura dei giunti con cemento bianco a raso e successiva imbianchitura a più passate di latte di calce;
 - Gli infissi siano realizzati in legno con assoluta esclusione di elementi di alluminio anodizzato e/o materiali similari;
 - Per quanto attiene alle sistemazioni esterne siano

tutelati e ripristinati i muretti a secco esistenti. Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate con muretti a secco in pietra calcarea in analogia formale e materica con quelli preesistenti nell’ambito di riferimento; gli scavi dovranno essere limitati alla rimozione del materiale incoerente evitando lo scavo della roccia calcarea soprattutto se affiorante.

- La piantumazione delle aree dovrà preservare il più possibile i soggetti arborei e/o arbustivi esistenti (alberi da frutto, vigneti, ecc.) che potranno essere integrati dalla messa a dimora di nuovi soggetti delle stesse specie esistenti e/o da specie autoctone e/o da specie appartenenti alla vegetazione naturale potenziale dei luoghi.

PUNTI PANORAMICI

- Il P.U.T.T./P. all’art. 3.18 delle N.T.A., definisce come “punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese”.

Per quanto attiene all’individuazione dei “punti panoramici” il P.U.T.T./P, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito alcun sito ma rinvia comunque l’individuazione agli strumenti urbanistici generali.

Il P.R.G., con riferimento alla predetta definizione, non ha individuato alcun sito panoramico avente notevole significato paesaggistico pur essendo il territorio caratterizzato, soprattutto dal punto di vista geomorfologico, dalla presenza della “Valle D’Itria” (sul versante sud) e dal ciglio delimitante l’altopiano murgiano che si affaccia verso la pianura costiera a confine con il territorio di Fasano (versante nord).

Per quanto attiene ai punti panoramici ed alle strade panoramiche comunque presenti nel territorio di Cisternino, il P.R.G. in argomento con le proprie N.T.A. non fissa alcun regime di tutela.

Stante la carenza degli elaborati scritto-grafici del P.R.G. del Comune di Cisternino con riferimento all’individuazione di dettaglio ed alla tutela dei siti panoramici di cui all’art. 3.18 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rende pertanto necessario prescrivere quanto segue:

- per quanto attiene agli ambiti territoriali interessati direttamente dalla presenza dei cigli di scarpata come individuati graficamente nella TAV. 7b Carta Geomorfologica del P.R.G. si applicano, per gli interventi di trasformazione paesaggistica, gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- Anche per gli strumenti urbanistici esecutivi previsti dal P.R.G. per le "maglie di rilevanza o di recupero paesaggistico che risultano marginali del costruito e determinanti nella qualificazione paesaggistica del versante sulla valle d'Itria" (art. 22 delle N.T.A.) valgono gli stessi indirizzi e le direttive di tutela sopra riportate.

C1) PERIMETRAZIONE A.T.E.

Oltre a tutti gli A.T.D. identificati (opportuna-mente adeguati nella loro configurazione planimetrica alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale) sono stati identificati dal P.R.G. anche gli A.T.E. ovvero i diversi livelli di tutela per gli ambiti territoriali presenti nel territorio comunale. In particolare il P.R.G. ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Estesi (TAV. n° 8 scala 1:10.000)

- ambito di "valore rilevante B";
- ambito di "valore distinguibile C";
- ambito di "valore relativo D".

Si evidenzia che gli A.T.E. individuati dal P.R.G., pur in presenza di sostanziali modificazioni apportate alla configurazione ed al numero nonché alla stessa localizzazione degli ATD individuati nella relazione e nella documentazione cartografica prodotta, confermano la configurazione originaria ovvero sono sostanzialmente coerenti, come configurazione planimetrica e come classificazione, alle "originarie" tavole tematiche relative agli A.T.E. del PUTT/P.

CONCLUSIONI

- Tutto ciò premesso e considerato rilevata, dagli atti e grafici trasmessi, l'ottemperanza delle previsioni pianificatorie del P.R.G. del comune di Cisternino alle disposizioni di tutela paesaggistica del P.U.T.T./P., si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini e con le

prescrizioni riportate in narrativa; fermo restando, per gli interventi ricadenti all'interno delle aree classificate A.T.E. di tipo B-C-D, dal P.R.G. in argomento, l'obbligo di dotarsi di attestazione paesaggistica (titolo V art. 5.04 delle NTA del PUTT/Paesaggio), di parere paesaggistico (titolo V art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio) e/o autorizzazione paesaggistica (titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio) e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'aree come in precedenza classificate (titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio).

Sono fatte salve, dal presente parere, tutte le disposizioni rivenienti dal D.Lvo 22/1/2004 n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio - in materia di beni paesaggistici."

Si ribadisce infine, sulla scorta delle verifiche operate d'ufficio, quanto segue:

- il territorio del Comune di Cisternino non risulta interessato (per quanto è possibile riscontrare dagli elaborati del P.U.T.T./P.) da suoli sottoposti ad "usi civici";
- nello stesso territorio comunale non sono rilevabili "aree a rischio e/o a pericolosità" di cui al Piano di Bacino - Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n.39 del 30/11/2005;
- non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria o Zone di Protezione Speciale (S.I.C.-Z.P.S.).

In ordine al P.R.G. in argomento, va rilevato che nelle more della predisposizione del presente provvedimento risulta pervenuta un'istanza a firma di Loparco Antonia e Loparco Geltrude (datata 24/07/05), che per i suoli di proprietà (in catasto al fg. 29, p.lle 225-226-227-228-229, ed al fg. 37, p.lle 12-13-1284-381-564) segnalano un presunto errore materiale contenuto negli elaborati di controdeduzioni predisposti dal Comune di Cisternino, ladove non risulterebbe rispettato l'accoglimento di osservazione al P.R.G. (non specificata), determinato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 06/03/03, richiedendo la correzione dei citati elabo-

rati. Nel merito, si osserva e si puntualizza quanto segue:

- l'osservazione n. 7, a firma di Loparco Antonia, Loparco Gertrude e Loparco Palma, avente ad oggetto segnatamente i suoli in catasto al fg. 37, p.lle 3-5, ed al fg. 29, p.lle 225-226-227-228-229, per i quali viene richiesta la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e la ritipizzazione delle aree ai fini della edificabilità, è stata respinta con la delibera di C.C. n. 6 del 06/03/03;
- l'osservazione n. 16, a firma di Punzi Liboria e Simini Francesca, al punto 18 (al quale sembrerebbe volersi fare riferimento nell'istanza in esame, giusto stralcio della delib. C.C. n. 6/2003 posto in allegato all'istanza medesima) lamenta in generale che "non sono stati inseriti tutti i terreni che erano edificabili nel Programma di Fabbricazione, così come sancito dalla Commissione Consiliare Urbanistica"; detta osservazione è stata accolta con la delibera di C.C. n. 6 del 06/03/03 ("previa verifica con l'U.T.C.": cfr. valutazioni dei tecnici progettisti);
- con la delibera di G.R. n. 1632 del 22/11/05, per tutte le osservazioni dei cittadini si è concordato con le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale.

Sulla scorta delle predette determinazioni comunali e regionali, in toto riconfermate in questa sede, si evidenzia la specificità della decisione assunta in ordine alle richieste puntuali di cui alla osservazione n. 7 (respinta), rispetto a quelle generiche di cui all'osservazione n. 16/p.18 (accolta, previa verifica con l'U.T.C.).

Peraltro, con riferimento alla lamentata destinazione - nell'ambito del P.R.G. - a "Zona P.E.E.P." di parte dei terreni di proprietà, si precisa che la cogenza di tale vincolo resta subordinata alla redazione ed approvazione di un piano di zona ai sensi della L. n. 167/1962 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, il P.R.G. del Comune di Cisternino, adottato con delibere di C.C. n. 12 del 20/03/2001, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui

alla Relazione-parere del Comitato Ristretto, parte integrante della delibera di G.R. n. 1632 del 22/11/2005, nei termini conclusivi così come riconfermati, integrati e modificati ai punti A-B-C-D-E-F-G in precedenza riportati, determinati a seguito delle decisioni e controdeduzioni comunali assunte con delibera di C.C. n. 22 del 26/04/06, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni di cui agli stessi provvedimenti regionali.

Si propone altresì, per le motivazioni ed alle condizioni in precedenza riportate al punto H, il rilascio del parere paesaggistico favorevole per il P.R.G. in argomento, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMAMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportata, il Piano Regolatore Generale del Comune di Cisternino, adottato con delibera di CC n. 12 del 20/03/2001, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto, parte integrante della delibera di G.R. n. 1632 del 22/11/2005, nei termini conclusivi così come riconfermati, integrati e modificati ai punti A-B-C-D-E-F-G in precedenza richiamati, che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;
- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, quanto già determinato con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati, e che qui per economia espositiva si intende integralmente riportato;
- DI RILASCIARE inoltre, per le motivazioni ed alle condizioni in precedenza specificate al punto H, che qui per economia espositiva si intende integralmente riportato, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni per il P.R.G. in argomento, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme del P.U.T.T./P. approvato con deliberazione della G.R. n. 1748 del 15/12/2000;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Cisternino (BR), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e - da parte del S.U.R. - sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1927
Putignano (Ba) – Delibera C.C. n. 59/2002. Delibera C.C. n. 39 del 15/11/2005. Approvazione definitiva variante al P.R.G. vigente per modifiche alle Norme Tecniche Esecutive.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e confermata dai Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Il Comune di PUTIGNANO, dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 59 del 23.11.2002 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, una variante normativa inerente gli artt. nn. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 68, 70 (ex 73), 74 (ex 78), 75 (ex 79), 77 (ex 70) riguardanti la disciplina delle Zone A1, A2, D e E1.

La Regione Puglia, sulla base della relazione del S.U.R. n. 2 del 10.03.2005 e del parere del C.U.R. n. 13 del 24.03.2005, con propria Deliberazione n. 1082 del 26.07.2005 ha approvato con modifiche e prescrizioni la proposta di variante avanzata dal Comune di PUTIGNANO rinviando allo stesso copia della citata deliberazione, al fine di consentire allo stesso Comune di poter controdedurre e/o adeguarsi ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 11, della L.R. n. 56/80.

Il Comune di PUTIGNANO con nota prot. n. 33917 rif. 23258 del 06.12.2005, acquisita dal Settore Urbanistica in data 09.01.2006 al prot. n. 143, ha fatto pervenire copia della Deliberazione n. 39 del 15.11.2005 con la quale ha inteso condividere le prescrizioni di cui alla Del. di G.R. n. 1082 del 26.07.2005 e, conseguentemente, di adeguare la normativa di cui alla variante nei termini indicati nella citata deliberazione regionale.

Premesso quanto sopra, preso atto dei contenuti della Deliberazione del Consiglio Comunale di PUTIGNANO e rilevato la conformità di detti adempimenti ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 si propone l'approvazione definitiva della variante

normativa relativa agli artt. nn. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 68, 70 (ex 73), 74 (ex 78), 75 (ex 79), 77 (ex 70) riguardanti la disciplina delle Zone A1, A2, D e E1 con l'introduzione delle modifiche di cui alla Del. di G.R. n. 1082 del 26.07.2005.

“Adempimenti normativi generali”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma C, lettera d), della L.R. n. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla l.r. 28/01”

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione sopra riportata;

DI APPROVARE, in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la variante normativa proposta dal Comune di PUTIGNANO inerente gli artt. nn. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 68, 70 (ex 73), 74 (ex 78), 75 (ex 79), 77 (ex 70) riguardanti la disciplina delle Zone A1, A2, D e E1 con l'introduzione delle modifiche di cui alla Del. di G.R. n. 1082 del 26.07.2005, che qui per economia espositiva si intendono integralmente richia-

mate e riprodotte, nonché integralmente condivise dal Comune di PUTIGNANO con la Del. di C.C. n. 39 del 15.11.2005;

DI DECIDERE in ordine alle osservazioni, nei limiti e nei termini di cui alla relazione-parere del C.U.R. n. 13 del 24.03.2005;

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica la comunicazione del presente provvedimento;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sulla G.U. (quest'ultima da parte del Settore Urbanistica).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1928

Conversano (Ba) – Legge regionale n. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria La Notte. Società Miroma. Delibera di C.C. n. 69 del 23/12/2005.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Conversano in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5° della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.05, su richiesta

della ditta Miroma, il progetto di recupero del complesso edilizio rurale masseria La Notte, individuato in c.da Marchione, a circa 1 Km dalla strada c.le per Putignano. Il tutto insistente su area in catasto al fg. 113, p.lle nn. 13, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 72, 73, 74 da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art.11 co. 3 del DPCM del 13.9.2002 e dell'art 4 comma 1 della L.R. n. 11/99.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, è suscettibile di essere assoggettato al regime giuridico della L. n. 1089 dell'01.06.39 per essere stato realizzato da oltre cinquanta anni (art. 11, 2° co. L.r. n. 20/98)

Sotto il profilo urbanistico il complesso edilizio rurale e le aree di pertinenza in questione ricadono in zona Agricola E1 verde agricolo del PRG vigente.

Il progetto di recupero funzionale del complesso rurale come innanzi identificato prevede interventi volti alla valorizzazione e recupero, con trasformazione in albergo dotato di 10 unità abitative per una offerta ricettiva complessiva di 23 posti letto, oltre a servizi annessi quali bar, soggiorno. Si rileva inoltre H recupero di una piccola chiesa e la previsione di un punto vendita di prodotti agricoli.

Le aree esterne saranno sistemate a percorsi pedonali, parcheggi, aree a verde con piantumazione di essenze autoctone, con previsione di una piscina (mt. 26x14).

Gli atti della variante di destinazione d'uso del fabbricato edilizio rurale in struttura ricettiva alberghiera sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Segretario Generale in data 28.11.1006 n. 27747 di prot.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri

- Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e S. con nota n. 3129 del 29.01.2005;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 13273 del 2/11/2006: parere favorevole a destinazione ricettiva Albergo.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso edilizio rurale come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza (terreni) ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Distinguibile C, laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti, art. 2, punto 1.3 Titolo 2° N.T.A.

L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale, considerata la specificità dell'intervento proposto (cambio di destinazione d'uso e recupero di edilizia rurale).

Per quanto riguarda gli Ambiti Territoriali Distinti, il complesso rurale e le aree di pertinenza ricadono in area di pertinenza del bene "distinto" dolina, individuata come emergenza morfologica, art. 3.06.1 delle NTA/PUTT/P, come da documentazione in atti, disciplinata dal punto 3.06.4 - laddove le prescrizioni di base per l'area di pertinenza del bene prevedono la tutela integrale; in proposito si prescrive al fine del rispetto della citata normativa di riferimento, che la piscina non sia realizzata, i parcheggi e i percorsi pedonali previsti siano realizzati senza alterazione dell'attuale andamento orografico e con utilizzo di materiale, ad esempio, in ghiaia, matton-prato, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti.

Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali, come innanzi individuati e con le prescrizioni ad essi riferite, a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 1 DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4 e art. 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale, masseria La Notte, come innanzi individuato, limitata-

mente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva alberghiera di cui alla delibera di C.C. n. 69 del 23/12/2005 del Comune di Conversano.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4 - LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale masseria La Notte, da destinare a struttura ricettiva Albergo nei termini dell'art. 1 del DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11/99 artt 4 e art. 7 adottato dal Comune di CONVERSANO con delibera di C.C. n. 69 del 23/12/2005, in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale interessato;

- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di CONVERSANO del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1959

Vico del Gargano (Fg) – Attestazione compatibilità paesaggistica e deroga al piano ex artt. 5.04 e 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Sistemazione zona in frana della linea ferroviaria S. Severo – Peschici località Pineta Marzini. Ditta: Ferrovie del Gargano s.r.l.

L'Assessore all'Assetto del territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

“Il P.U.T.T. “PAESAGGIO”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000, all'art. 5.04. prevede che per la realizzazione di opere che determinino rilevante trasformazione dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della “attestazione di compatibilità paesaggistica”.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio del Settore Urbanistica ha proceduto all'istruttoria della domanda trasmessa da parte della ditta “Ferrovie del Gargano s.r.l.” qui di seguito esplicitata:

ENTE PROPONENTE: Ditta “Ferrovie del Gargano s.r.l.”

INTERVENTO: Linea ferroviaria San Severo - Rodi G.co - Peschici C.

Sistemazione di zona in frana, dal Km. 77+005 al Km. 77+125.

Si premette che con Delibera di G.R. n. 2112 del 29.12.2004 è stato rilasciato alla stessa ditta "Ferrovie del Gargano", ai sensi dell'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., l'Attestazione di compatibilità paesaggistica per interventi di consolidamento del tratto ferroviario San Severo-Peschici con la esclusione dei lavori relativi alla tratta che va dal Km. 77+005 al Km. 77+125, di cui al punto 1 della stessa Delibera di G.R., poiché ricadenti in ambito SIC e pertanto da assoggettare preventivamente alla procedura di Verifica di Incidenza Ambientale (L.R. n. 11/01).

Con nota n. 2364 del 03.10.2005, la succitata ditta "Ferrovie del Gargano s.r.l." ha trasmesso la richiesta di "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica" - Art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per la sistemazione della tratta ferroviaria dal Km. 77+005 al km. 77+125, completa del parere favorevole di cui alla nota del Settore Ecologia prot. n. 10663 del 12.09.2005.

Per gli aspetti più propriamente edilizio-costruttivi le opere previste riguardano la realizzazione di:

- piede artificiale costituito da gabbioni a materasso;
- gabbioni a materasso;
- scogliera radente costituita da un doppio strato di massi naturali;
- scogliera radente sovrapposta alla precedente e costituita da un doppio strato di massi naturali;
- sistemazione del pendio naturale a monte e a valle della linea ferroviaria mediante impianto vegetazionale;
- chiodatura del terreno mediante doppia fila di micropali;
- Rinaturalizzazione della parte a monte del muro di sostegno mediante posa in opera di geostuoia, idrosemina ed impianto di specie arbustive autoctone.

La proposta di intervento, complessivamente, risulta interessare ambiti territoriali così classificati:

1. P.U.T.T./P. = A.T.E. di Tipo "B" (per la massima parte) e "C" per la parte rimanente);
2. P.U.T.T./P. = A.T.D. Serie 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10;
3. Ambito SIC "IT91 10016" Pineta Marzini.

In relazione alle componenti ed ai valori paesaggistici gli elaborati allegati alla proposta di intervento prospettano un buon livello di approfondimento della problematica degli "impatti visivi" mediante uno specifico "Studio di Impatto Paesaggistico" conforme alle indicazioni di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del PUTT/P; in particolare gli stessi comprendono il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Ecologia in uno alla nota prot. n. 10663 del 12.09.2005.

Rilevato dagli atti trasmessi che le condizioni di intervento risultano essere compatibili con i valori paesaggistici presenti, nonché con le condizioni di uso del suolo, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere previste anche in deroga alle N.T.A. del PUTT/P, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli ambiti distinti interessati (costa e geomorfologia); ciò in relazione all'interesse pubblico connesso alle opere in questione ed al ricorrere delle condizioni previste dal Piano per il rilascio della compatibilità paesaggistica e della deroga allo stesso Piano.

Sulla scorta di quanto innanzi prospettato, si propone alla Giunta il rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica" ex art. 5.04 delle N.T.A. nonché il rilascio anche della "deroga al Piano" ex art. 5.07, con le condizioni in appresso riportate, già prescritte dal Settore Ecologia che qui si condividono e si riconfermano:

- 1) la scogliera e le opere di progetto devono essere ricoperte da vegetazione;
- 2) tutte le opere di rinaturalizzazione devono essere realizzate con piantumazione arboree-arbustive autoctone;
- 3) al termine dei lavori si deve ripristinare lo stato dei luoghi, in particolare per l'area di cantiere.

"Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97".

Adempimenti Contabili di cui alla L.R. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente ff. dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/p, alla ditta: "Ferrovie del Gargano" la "Attestazione di compatibilità paesaggistica" e la "Deroga al Piano" per realizzazione dei lavori di consolidamento del tratto ferroviario S. Severo - Peschici, dal Km. 77+005 al Km. 77+125, con le prescrizioni di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportate per economia espositiva;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1980

Approvazione schema convenzione tra la Regione Puglia e la Provincia di Bari per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica – Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale per la sottoscrizione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa

Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore e confermata dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

“La Giunta Regionale, nella seduta del 04.10.2005, ha preso formalmente atto, condividendone i contenuti, della “Dichiarazione di Intenti per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Proposta di Accordo tra Regione e Province” contenente, tra l'altro, le finalità dell'accordo sul tema del decentramento delle funzioni urbanistiche e sulla conseguente semplificazione delle procedure, nonché una schematizzazione degli impegni dell'Accordo, da sviluppare in un articolo convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000.

La Provincia di Bari con deliberazione della Giunta Provinciale n. 352 in data 27.11.2006 ha aderito alla “Dichiarazione di Intenti”, approvandola e incaricando il Presidente della Provincia a sottoscrivere la Convenzione attuativa, opportunamente integrata, congiuntamente al Presidente della Regione.

Con la sottoscrizione della Convenzione di cui allo schema allegato, la Regione Puglia e la Provincia di Bari si impegnano a svolgere ogni azione ed iniziativa atta a contribuire al perseguimento degli obiettivi esposti nella Dichiarazione di Intenti e a costituire una comune base di raccordi organizzativi e funzionali che possa anticipare e accompagnare le future determinazioni di decentramento e di semplificazione delle procedure nel campo del governo del territorio.

La Convenzione disciplina le modalità di collaborazione e di cooperazione fra gli Enti sottoscrittori nei seguenti settori di attività:

- pianificazione territoriale ed urbanistica
- pianificazione paesaggistica
- consolidamento e sviluppo dei sistemi informativi territoriali.

Recependo le indicazioni emerse dagli incontri tenuti con la rappresentanza istituzionale della Provincia di Bari, è stata elaborata dal Settore Assetto del Territorio una bozza di Convenzione da sottoporre all'esame della Giunta Regionale.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/01

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della L.R. n. 7/1997."

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio;

- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE, pertanto, lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Provincia di Bari per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel testo che viene allegato al presente provvedimento per fame parte integrante;
2. AUTORIZZARE il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione con la Provincia di Bari, e ad apportare allo schema allegato eventuali modifiche - non sostanziali - che dovessero rendersi successivamente necessarie.
3. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

**CONVENZIONE FRA REGIONE PUGLIA E PROVINCIA DI BARI PER IL
DECENTRAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA (schema)**

La REGIONE PUGLIA (Codice Fiscale 8001390741), nel seguito denominata “Regione”, rappresentata dall’Assessore all’Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, su delega del Presidente, nata a Bari il 7 gennaio 1956, domiciliata per la carica presso la sede dell’Amministrazione Regionale sita al Lungomare Nazario Sauro, n. 33 – 70123 Bari, che agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta,

E

La PROVINCIA DI BARI (Codice Fiscale 8000110728), nel seguito denominata “Provincia”, rappresentata dal Presidente Vincenzo Divella, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione Provinciale sita alla Via Spalato, n. 19 – 70121 Bari, che agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta,

premesso che

- La Provincia di Bari, recependo il dettato normativo nazionale e regionale, in particolare il D.Lgs. 267/2000, articolo 20 e la Legge Regionale n. 20/2001, decideva di assumere il ruolo di “coordinamento” orientato ad uno sviluppo armonico del proprio territorio attraverso l’avvio delle procedure per la definizione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- a tal proposito, con Delibera di Giunta Provinciale n. 248 del 31.07.2003, veniva approvato il “Documento Direttore del PTCP” e con la successiva Delibera del Commissario Prefettizio n. 103 del 04.06.2004, veniva affidata alla C.U.M. (Comunità delle Università Mediterranee) la stesura del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bari, che attualmente è in corso di elaborazione;
- la Regione Puglia ha posto alla base della propria azione amministrativa i principi della sussidiarietà, del decentramento dei poteri e della collaborazione interistituzionale, traducendoli, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, in una “Dichiarazione di Intenti per il decentramento e la semplificazione in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. Proposta di Accordo tra Regione e Province”, nella quale, sostanzialmente, viene evidenziato il ruolo di raccordo delle Province in tema di governo del territorio ed auspicato un loro maggiore coinvolgimento attraverso il decentramento e la semplificazione di talune funzioni che consentirebbe di “...sollevare progressivamente la Regione da compiti gestionali che essa svolge con difficoltà...”;
- in questa “Dichiarazione di Intenti”, approvata dalla Giunta Regionale con una presa d’atto del 4 ottobre 2005, viene manifestata la volontà di formalizzare l’Accordo attraverso la

sottoscrizione di una “*Convenzione*” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

➤ la Provincia di Bari ha formalmente aderito alla “Dichiarazione di Intenti” con la Delibera di Giunta Provinciale n. 352 del 27.11.2006, manifestando la volontà di stipulare la *Convenzione* sulla scorta dello schema riportato nell’allegato 1 alla “Proposta di Accordo”, opportunamente modificato ed integrato per renderlo aderente alle esigenze ed alle condizioni operative e finanziarie della Provincia di Bari;

visto:

- l’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la *presa d’atto* della Giunta Regionale del 4 ottobre 2005;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 352 del 27.11.2006
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 353 del 27.11.2006
- il Protocollo di Intesa sul decentramento amministrativo, sottoscritto da Regione Puglia, UPL, ANCI e UNCEM in data 6 febbraio 2006;

STIPULANO E SOTTOSCRIVONO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, LA SEGUENTE CONVENZIONE

Articolo 1

Finalità ed oggetto

1. La Regione e la Provincia di Bari si impegnano a svolgere ogni azione ed iniziativa di sostegno per contribuire al perseguimento degli obiettivi esposti nella “*Dichiarazione di Intenti*”, di cui alla *presa d’atto* della Giunta Regionale del 4 ottobre 2005 ed alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 352 del 27.11.2006.

2. Al fine di costituire una comune base di raccordi organizzativi e funzionali che possa anticipare ed accompagnare le future determinazioni di decentramento e di semplificazione delle procedure nel campo del governo del territorio, la presente *Convenzione* disciplina le modalità di collaborazione e di cooperazione, nonché gli impegni reciproci fra gli Enti sottoscrittori, nei seguenti settori di attività:

- pianificazione territoriale ed urbanistica;
- pianificazione paesaggistica;
- consolidamento e sviluppo dei sistemi informativi territoriali.

3. Rientrano nelle finalità della presente *Convenzione* le azioni di collaborazione e di coordinamento necessarie per portare a buon fine la rielaborazione del DRAG, e la redazione del PTCP, nel rispetto delle titolarità delle funzioni amministrative in capo ai rispettivi Enti.

4. In particolare, considerata la volontà della Regione di trasferire i poteri in materia urbanistica alle singole Province, una volta approvato il proprio Ptcp, nell'ambito della presente Convenzione si dà atto che la Provincia di Bari:

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 248 del 31.07.2003, approvava il "Documento Direttore del PTCP", elaborato dalla C.U.M. (Comunità delle Università Mediterranee);
- con Delibera del Commissario Prefettizio n. 103 del 04.06.2004, affidava alla C.U.M. la stesura del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bari, che attualmente è in avanzata fase di elaborazione;
- con Delibera di Giunta Provinciale n. 353 del 27.11.2006 ha formalmente costituito l'Ufficio del Piano nel quale incardinare il Sistema Informativo Territoriale Provinciale.

Articolo 2

Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

1. Nell'ambito della pianificazione territoriale e urbanistica la Provincia di Bari si impegna a:
 - 1.1. perfezionare l'iter per l'approvazione del Ptcp entro il corrente mandato amministrativo, promuovendo incontri periodici con le strutture tecniche dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio, finalizzati a verificare le varie fasi di elaborazione del Piano che, in ogni caso, si atterrà al seguente programma temporale:
 - entro la fine di dicembre 2006: chiusura delle analisi interpretative e definizione degli obiettivi territoriali del Ptcp;
 - entro aprile 2007: definizione della bozza di Piano e dei relativi strumenti di indirizzo, regolamentari, normativi;
 - entro luglio 2007: confronto con i Comuni e perfezionamento delle indicazioni di Piano;
 - entro ottobre 2007: stesura definitiva dello Schema di Ptcp;
 - 1.2. consolidare l'Ufficio del Piano, attraverso un coerente incremento della dotazione organica e la dotazione delle necessarie risorse informatiche, come già deliberato dalla Giunta Provinciale (Del. G.P. n. 353 del 27.11.2006);
 - 1.3. contribuire alla rielaborazione del Documento Regionale di Assetto Generale, per quanto attiene i temi della pianificazione provinciale e comunale, rendendo disponibili i tecnici dell'Ufficio del Piano a fornire il proprio contributo sia nella formazione di un Quadro Conoscitivo comune, sia nella elaborazione dei documenti di analisi e di interpretazione dei fenomeni territoriali.
2. La Regione Puglia si impegna a:
 - 2.1. supportare il processo di formazione del Ptcp partecipando agli incontri di lavoro finalizzati a verificare le varie fasi di elaborazione del Piano e ad assumere i

- provvedimenti tecnico/amministrativi occorrenti ad agevolare la Provincia in tale processo;
- 2.2. fornire alla Provincia tutti gli elementi disponibili presso gli uffici regionali, necessari al completamento e/o approfondimento dei quadri di analisi utili alla pianificazione provinciale;
 - 2.3. coinvolgere l'Ufficio del Piano della Provincia nella istruttoria per la verifica di compatibilità dei PUG comunali al PUTT/p e, successivamente, al DRAG;
 - 2.4. promuovere azioni di coordinamento dell'attività dei Settori regionali, con particolare riferimento alle attività connesse all'area della programmazione strutturale 2007-2013 (Piani Strategici, APQ, ecc.), impegnandosi, in particolare, a consultare la Provincia sulle problematiche afferenti progetti e/o studi, riguardanti il territorio provinciale, che essa è chiamata ad istruire, approvare e/o finanziare, al fine di verificarne la compatibilità con gli strumenti di pianificazione provinciale;

Inoltre, dato che nel territorio provinciale si vanno affermando nuovi soggetti istituzionali e nuove forme di pianificazione, visti in particolare l'istituzione del Parco dell'Alta Murgia e della Sesta Provincia, nonché la definizione delle proposte per alcuni Piani Strategici in ambito provinciale, e ritenendosi fondamentale la promozione del dialogo interistituzionale anche ai fini del coordinamento delle azioni della programmazione 2007-2013,

la Regione Puglia si impegna a:

- 2.5. promuovere la formazione di un tavolo tecnico interistituzionale di riferimento per il raccordo di quadri conoscitivi, politiche territoriali, strategie e azioni tra Regione, Provincia di Bari e Ente Parco dell'Alta Murgia, Sesta Provincia, soggetti della pianificazione strategica;
- 2.6. promuovere uno specifico tavolo tecnico sul tema delle infrastrutture per la mobilità, con particolare riferimento al nodo infrastrutturale di Bari, che coinvolga i soggetti territoriali competenti.

Articolo 3

Pianificazione Paesaggistica

1. Nell'ambito della pianificazione paesaggistica la Provincia di Bari si impegna a:
 - 1.1. individuare, in sede di elaborazione del Ptcp e nel rispetto delle direttive contenute nel Nuovo Codice del Paesaggio, aree di pregio ambientale aggregate in unità di paesaggio da sottoporre a "pianificazione paesaggistica di secondo livello";
 - 1.2. attivare le procedure di formazione dello "strumento di pianificazione paesaggistica di secondo livello" sulla base di specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, concordate e condivise con la Regione, appena attribuite le competenze da parte della Regione con l'individuazione della Provincia quale Ente preposto alla formazione del "Sottopiano" ai sensi e per gli effetti dell'art.

2.05 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p vigente.

2. La Regione Puglia si impegna a:
 - 2.1. individuare, con apposito atto successivo alla individuazione di cui al precedente punto 1.1, la Provincia quale Ente preposto alla formazione dei "Sottopiani" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.05 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p vigente.
 - 2.2. a favorire la formazione di un tavolo interistituzionale finalizzato alla individuazione di criteri omogenei per gli interventi di tutela e valorizzazione per la formazione del sottopiano "Valle d'Itria"; tale tavolo interistituzionale potrà coinvolgere le Province di Bari, Taranto e Brindisi, oltre che i Comuni interessati.

Articolo 4

Consolidamento e sviluppo dei Sistemi Informativi Territoriali

1. Nell'ambito del consolidamento e sviluppo dei Sistemi Informativi Territoriali la Provincia di Bari si impegna a:
 - 1.1. contribuire, nell'ambito del progetto di costruzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, alla definizione di Linee Guida atte a dettare un quadro di regole comuni e condivise per l'impianto e la gestione dei Sistemi Informativi dei vari livelli: regionale, provinciale, comunale;
 - 1.2. sviluppare, con opportune azioni di consolidamento, il proprio Sistema Informativo Territoriale al fine di dare opportuna continuità al processo di gestione delle problematiche territoriali. A tal fine si da atto che la Provincia ha dato formale adesione al progetto del Ministero dell'Ambiente per la creazione di "CED Federati" Regionali e provinciali che consentirà l'acquisizione, a titolo gratuito, di attrezzature hardware, software e servizi di sistema.
 2. La Regione Puglia si impegna a:
 - 2.1. disciplinare, con appositi provvedimenti, gli standards qualitativi minimi che Province e Comuni devono osservare nella realizzazione delle coperture cartografiche, unitamente alle modalità e formati di interscambio dei dati territoriali fra gli Enti;
 - 2.2. promuovere, anche attraverso forme di incentivazione finanziaria:
 - la realizzazione congiunta di database territoriali tra Regione, Province e Comuni, al fine di evitare inutili duplicazioni di coperture cartografiche;
 - la formazione di Sistemi Informativi Territoriali di livello comunale o sovracomunale (associazioni di Comuni), stabilendo requisiti minimi e standard al fine di garantire la interscambiabilità dei dati;
- Inoltre, data la necessità per la Provincia di Bari di promuovere la valorizzazione del territorio provinciale anche attraverso l'offerta di un supporto organizzativo qualificato al turismo

culturale:

- 2.3. sviluppare, in particolari aree e/o tematiche campione, su proposta della Provincia, le procedure di funzionamento del SIT regionale, con riferimento specifico ai seguenti servizi applicativi:
- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e individuazione di percorsi turistico-culturali per la fruizione dei beni culturali provinciali.

Articolo 5

Strutture comuni per il Decentramento e la Semplificazione

1. Con la presente Convenzione si dà atto che è stato istituito il *Tavolo di concertazione per il Decentramento e la Semplificazione* delle funzioni e delle procedure in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e paesaggistica, di seguito denominato "Tavolo".
2. La composizione ed il funzionamento del "Tavolo" sono disciplinati da apposito regolamento, già approvato durante la riunione del 11 luglio 2006, che si riporta in allegato alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante.
3. Con la presente Convenzione si dà atto, altresì, che è stato istituito un *Nucleo Tecnico di elaborazione e coordinamento*, di seguito nominato "Nucleo", con la finalità di contribuire alla elaborazione, in fase propositiva, e al coordinamento, in fase attuativa, delle politiche territoriali degli Enti sottoscrittori nonché alla verifica dell'applicazione delle politiche di orientamento espresse dal Tavolo ai sensi del precedente comma 2. Il "Nucleo" è costituito da personale degli Enti sottoscrittori ed è incardinato presso la Regione.

Il presente atto, sottoscritto in doppio originale, è depositato agli atti della Regione Puglia e della Provincia di Bari.

Bari, _____

Letto ed approvato, a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue.

Il presente "ALLEGATO", parte integrante del provvedimento codice CIFRA: AST/DEL/2006/00011 è costituito da n. 6 (sei) facciate.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Piero CAVALCOLI)

Regione Puglia

L'Assessore all'Assetto del Territorio

Provincia di Bari

Il Presidente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1982

Leverano (Le) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

Il Comune di Leverano, dotato di P. di F., con delibera di Commissario ad Acta n. 01 del 16/07/1998 ha adottato il P.R.G. del territorio comunale. Il P.R.G. risulta costituito dai seguenti elaborati:

- A Ambiti Amministrativi Sovracomunali 1/25.000
- B Relazione Storica
- B1 Schema Impianto Romano 1/1.000
Struttura Medioevale Urbana 1300
Schema Urbano 1500
Schema Urbano 1700
Schema Urbano 1800
- B2 Struttura Urbana 1910 1/1.000
Struttura Urbana 1947 1/2.000
- B3 Struttura Urbana 1977 1/2.000
- B3.1 Struttura Urbana 1977 1/2.000
- B4 Struttura Urbana 1985 1/2.000
- B4.1 Struttura Urbana 1985 1/2.000
- B4.2 Struttura Urbana 1985 1/2.000
- B5 Struttura Urbana 1994 1/2.000
- B5.1 Struttura Urbana 1994 1/2.000
- B6 Documentazione Fotografica Zone "B" 1/2.000
- C Indagine Diretta: Schede Isolati
- D Centro Storico: Punti di Vista
Documentazione Fotografica 1/500
- D1 Centro Storico: Documentazione Fotografica
- D2 Centro Storico: Documentazione Fotografica Particolari
- E Centro Storico: Aree Scoperte 1/500
- E1 Centro Storico: Pavimentazioni Stradali 1/500
- E2 Indagine sui Caratteri Storico Ambientali del Tessuto

- Edilizio e Individuazione dei Caratteri tipologici 1/500
- F Emergenze Architettoniche e Viabilità di Collegamento 1/500
- F1 Zona "E" Documentazione Fotografica
- G Carta della Clivometria 1/10.000
- H Carta delle Colture in Atto 1/10.000
- I Carta delle Penalità ai Fini Edificatori 1/10.000
- L Impianti Tecnologici nel Territorio Comunale Esistente e di Progetto 1/10.000
- M Strumento Urbanistico Generale Esistente 1/2.000
- M1 Strumento Urbanistico Generale Esistente 1/2.000
- N Pianificazione e Programmazione in Atto 1/5.000
- O Viabilità Urbana ed Extraurbana 1/5.000
- O1 Analisi del Tracciato della Strada Provinciale Lecce
Porto Cesareo. Ipotesi di Percorso Alternativo 1/25.000

ELABORATI DI PROGETTO

- 1 Inquadramento Territoriale 1/25.000
- 2 Viabilità e Sezioni Stradali 1/5.000
- 3 Territorio Comunale Zonizzazione 1/1.000
- 4 Territorio Comunale: Zonizzazione 1/500
- 4.1 Territorio Comunale: Zonizzazione 1/500
- 4.2 Territorio Comunale: Zonizzazione 1/500
- 4.3 Territorio Comunale: Zonizzazione 1/500
- 5 Centro Abitato: Zonizzazione 1/2.000
- 5.1 Centro Abitato: Zonizzazione 1/2.000
- 6 Centro Storico: Zonizzazione 1/1.1000
- 7 Centro Abitato: Classificazione Zone F 1/2.000
- 7.1 Centro Abitato: Classificazione Zone F 1/2.000
- 8 Raffronto tra P. D. F. e P. R. G (varianti) 1/2.000
- 8.1 Raffronto tra P.D.F. e P.R.G (varianti) 1/2.000
Relazione Tecnica Illustrativa
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento Edilizio
Studio geologico.

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.R.G. risultano presentate n. 158 osservazioni nei termini e 4 fuori termini, tutte controdedotte dal Commissario ad Acta con deliberazione n. 1 del 09/08/1999.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti - ai sensi della L.R. 56/80 art. 16 bis - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto.

Con delibera n. 690 del 10/05/2004 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto del 11/11/2003, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere (punti "5.1, 5.2, 5.3 e 5.40).

Con nota prot. N. 529012 del 19/05/2004, l'Assessorato Assetto del Territorio ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Leverano la citata delibera di G.R. di approvazione n. 690/2004, ai sensi dell'art. 16, comma 11 della L.R. 56/80, con richiesta al Consiglio Comunale di Leverano di apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa deliberazione.

Con nota prot. com. n. 11238 del 20/07/2005 il Comune di Leverano ha trasmesso la delibera di C.C. n. 24 del 07/07/2005, con la quale sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, unitamente agli atti e agli elaborati grafici adeguati e aggiornati anche a seguito di intervenute varianti di destinazione d'uso relative ad attività produttive, alle quali si è pervenuti ai sensi del D.P.R. 447/1998 art. 5.

In particolare, gli elaborati scritto-grafici "adeguati", inviati con la citata nota comunale n. 11238/2005, sono i seguenti:

- All. 1 - Relazione di adeguamento e controdeduzioni e schede grafiche;
- All. 2 - Norme Tecniche di Attuazione;
- All. 3 - Regolamento edilizio;
- Tav. 4 - Territorio comunale: zonizzazione, scala 1:5000
- Tav. 4.1 - Territorio comunale: zonizzazione, scala 1:5000
- Tav. 4.2 - Territorio comunale: zonizzazione, scala 1:5000
- Tav. 4.3 - Territorio comunale: zonizzazione, scala 1:5000
- Tav. 6 - Centro storico: zonizzazione, scala 1:1000

- Tav. 7 - Centro abitato: classificazione zone F, scala 1:2000
- Tav. 7.1 - Centro abitato: classificazione zone F, scala 1:2000

Tra gli elaborati trasmessi e non citati nella nota comunale di cui sopra si rileva anche la presenza delle seguenti tavole:

- Tav. 4.2a - Individuazione delle prescrizioni e osservazioni sul territorio comunale, scala 1:5000
- Tav. 4.3a - Individuazione delle prescrizioni e osservazioni sul territorio comunale, scala 1:5000

In ordine alle prescrizioni regionali di cui alla citata delibera di G.R. n. 690/2004 si riportano qui di seguito le prescrizioni regionali di cui al citato parere del C.U.R, quanto deciso dal Consiglio Comunale con la citata delibera n. 24/2005 e le determinazioni regionali esaustive: Nello specifico:

A. Punto 5.1 - Sistema delle tutele:

"5.1 Sistema delle tutele (parere CUR)

Per la presenza di un Sito d'interesse Comunitario, in sede di controdeduzioni, dovrà essere acquisita la Valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, restando subordinato qualunque intervento in dette aree alla preventiva valutazione di incidenza estesa alle aree complessivamente interessate da SIC stesso.

Determinazioni comunali

Pur condividendo la necessità di procedere alla Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 per gli aspetti correlati alle previsioni urbanistiche in esame, il Comune evidenzia che per il sito di importanza comunitaria SIC IT9150031 denominato "Masseria Zanzara" esistono già alcuni studi svolti che si ritengono adeguati a soddisfare quanto richiesto in sede regionale. Tali studi, riproposti in sintesi nell'ambito della "Relazione di adeguamento e controdeduzioni e schede grafiche", riguardano:

- Studio di impatto ambientale per via dell'intervento promosso dal Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Ameo - Nardò (Le) "Opere di regolazione del sistema idrico - Irrigazione Salento" (Nodo idraulico di Zanzara)

- Valutazione Incidenza ambientale relativa all'intervento promosso dall'Acquedotto Pugliese s.p.a. "Acquedotto del Sinni-Progetto preliminare condotta di adduzione dal serbatoio di San Paolo al serbatoio di Secli" (2004).

Determinazioni regionali

Si ritiene di confermare la prescrizione regionale di subordinare qualunque tipo di intervento di trasformazione nell'ambito delle aree interessate dal SIC in questione alla preventiva acquisizione del parere vincolante del Settore Ecologia della Regione Puglia espresso sulla base di specifico studio di valutazione di incidenza esteso alle aree complessivamente interessate dallo stesso SIC. La valutazione di incidenza dovrà altresì indicare specifiche norme di tutela per le aree immediatamente contigue al perimetro delle aree SIC, se e in quanto necessarie.

B) Punto 5.2 - Settore residenziale:

5.2 Settore residenziale (parere CUR)

Per le zone B8 del PRG, trattandosi più propriamente di zone estensive e pertanto giustamente assoggettate dai progettisti ad attuazione a mezzo di strumento attuativo, le aree a standard individuate dal PRG potranno essere soggette, in fase di redazione dello strumento attuativo, alla modifica della loro localizzazione, sempre però nel rigoroso rispetto delle quantità previste nel PRG.

Determinazioni comunali

Per le zone omogenee di tipo B8 del PRG il Comune concorda sostanzialmente con le determinazioni regionali e produce una cartografia che nell'ambito delle stesse zone non contiene gli spazi per standards previsti nel PRG adottato.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento comunale della prescrizione di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 690/2004, confermandosi in questa sede il disegno urbanistico del PRG adottato nonché la possibilità del Comune, in sede di strumento attuativo, di procedere ad una diversa localizzazione degli standards urbanistici sulla scorta di adeguate valutazioni, allo stato carenti in atti.

C) Punto 5.3 - Zone produttive

"5.3 Zone produttive (parere CUR)

Per la zona denominata "D6" destinata alle attività turistiche-residenziali-ricettive, dovrà essere ripristinata la precedente destinazione di P. di F., in quanto la sua individuazione appare del tutto casuale ed episodica; mancano motivazioni che ne giustifichino il dimensionamento. Peraltro l'area è localizzata in maniera avulsa dal centro abitato ed in posizione assolutamente decentrata.

Determinazioni comunali

Con riferimento alle aree individuate nel P.R.G. e classificate come zona D6 - "Turistico Residenziale Ricettiva", si concorda con quanto espresso nelle determinazioni regionali di cui alla delibera di approvazione del Piano, stralciando tale previsione e riclassificando dette aree come zona E1 - Agricola produttiva normale avente i parametri e prescrizioni espressi dall'art. 66 delle NTA allegata al PRG.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 690/2004.

D) Punto 5.4 - Fascia di rispetto cimiteriale

5.4 Fascia di rispetto cimiteriale (parere CUR)

Vista la delibera di C.C. del 28/07/03 con la quale, ai sensi dell'art. 338 del T.U. della Legge Sanitaria di cui al R. D. 1265 del 27.03.1934 come modificata dall'art. 28 della legge 166 del 01.08.02, il Comune ha provveduto a modificare la fascia di rispetto cimiteriale, il PRG dovrà recepire la delimitazione della suddetta fascia, secondo la nuova perimetrazione. Per quanto concerne i suoli che in conseguenza della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale vengono quindi esclusi dalla zona F11 "area di rispetto cimiteriale" essi saranno riclassificati quali zone E3 come "agricole di salvaguardia ed interesse ambientate".

Determinazioni comunali

Con riferimento alla fascia di rispetto cimiteriale, il Comune ha provveduto ad adeguare gli elaborati cartografici riportando la nuova fascia di rispetto

cimiteriale conformemente a quanto deliberato dalla stessa Amministrazione comunale (D.C.C. del 28/07/2003).

Con riferimento alle aree, che per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale sono soggette a riclassificazione urbanistica, il Comune ritiene necessario non condividere la proposta di ritipizzazione a zona E3 - "agricole di salvaguardia ed interesse ambientale" secondo quanto disposto in sede regionale. Ritenendo che le aree in oggetto abbiamo acquisito allo stato attuale carattere sostanzialmente agricolo e più specificatamente di tipo produttivo normale (anche con recinzioni), si ritiene più adeguata, non esistendo le condizioni oggettive per riconoscere a tali aree alcuna valenza di tipo botanico-vegetazionale che possa essere oggetto di tutela, la classificazione urbanistica come zone E1 - agricola produttiva normale disciplinate dall'art. 66 delle NTA del PRG.

Determinazioni regionali

Si prende atto sia degli adeguamenti cartografici predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 690/2004, sia delle controdeduzioni prospettate dall'Amministrazione Comunale in ordine alla classificazione, come zona agricola E1-agricola produttiva, delle aree di sedime comprese già nella fascia di rispetto cimiteriale.

D) Elaborati tecnici "adeguati"

Riguardo agli elaborati tecnici predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, approvati dal Comune di Leverano con la delibera di C.C. n. 24 del 07/07/2005, "adeguati" sia rispetto alle prescrizioni della citata di G.R. n. 690/2004 e sia rispetto alle osservazioni accolte, si inserisce sul frontespizio negli stessi la seguente dicitura:

"P.R.G. adeguato alle determinazioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 690 del 10 maggio 2004".

In detti elaborati si introduce altresì la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale, parte integrante della delibera di G.R. n. 690 del 10.05.2004, nei termini conclusivi deter-

minati in sede regionale a seguito delle decisioni e controdeduzioni comunali assunte con delibera di C.C. n. 24 del 07/07/2005 e non sostituisce le tavole adottate con delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 16/07/1998 a cui occorre riferirsi."

F) Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia - approvato definitivamente nel novembre 2005 e successivi aggiornamenti -risultando nel territorio comunale aree interessate dalle previsioni del PAI, sono fatte salve le norme di tutela di detto Piano, dovendosi richiedere preventivamente per gli interventi consentiti in dette aree il parere dell'Autorità di Bacino sia per gli interventi diretti sia per la strumentazione urbanistica attuativa.

G) Osservazioni

Il Consiglio Comunale ha concordato integralmente con le determinazioni sulle singole osservazioni espresse dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 690/04.

Peraltro, in questa sede, non occorre addivenire ad alcuna nuova determinazione, restando confermate le deduzioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 690/2004, esaustive in esito al modulo procedimentale previsto dalla L.R. 56/80 all'art. 16.

Nelle more della istruttoria tecnica preordinata al presente procedimento, risulta pervenuta una comunicazione, acquisita al protocollo di Ufficio n. 7396 del 4/10/2005, da parte dei consiglieri comunali Giuseppe D'Agostino, Pierluigi Valentino, Giovanni Zecca, Antonio Quarta, inerente la proposizione di talune problematiche relative allo "adeguamento e controdeduzioni alle prescrizioni e modifiche del CUR". Detta nota segnala sostanzialmente aspetti inerenti le seguenti questioni:

1. Insufficienza della relazione di verifica delle interferenze delle previsioni di PRG con le aree S.I.C.;
2. Nuovo disegno urbanistico prospettato in sede di controdeduzioni per le zone omogenee di tipo B8 di PRG;
3. Stralcio della zona artigianale operato in sede di controdeduzioni;

4. Riferimento ad atti consiliari che non sono stati oggetto di valutazione regionale nel procedimento ex art. 16 della L.R. 56/80.

Nel merito di detta nota da si ritiene di dover precisare quanto segue:

- gli aspetti relativi alle aree SIC sono superati dalle prescrizioni introdotte in questa sede a tutela delle stesse aree la cui utilizzazione è subordinata al preventivo, pregiudiziale e complessivo parere del competente Ufficio Parchi della Regione;
- gli aspetti relativi al settore residenziale - zona B8 - sono superati dalle riconferma, in questa sede, delle specifiche prescrizioni introdotte in sede di approvazione regionale giusta delibera G.R. n. 690 del 10.05.2004;
- aspetti relativi alla zona artigianale: quanto dedotto dai consiglieri comunali è da ritenersi non proponibile in questa fase, poiché su detto argomento l'Amministrazione Comunale si è attenuta al rispetto del parere del CUR e delle determinazioni della Giunta Regionale espresse con la deliberazione n. 690 del 10/05/2004.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, il Piano Regolatore Generale del Comune di Leveranno con la introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera G.R. n. 690/2004 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti A, B, C, D, E e F sopra riportati.

Per quanto riguarda le osservazioni prodotte avverso il PRG vale quanto riportato innanzi al punto G.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del funzionario istruttore, del Dirigente dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- di APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Leverano con la delibera di Commissario ad Acta n. 01 del 16/07/1998 con la introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera G.R. n. 690/2004 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti A, B, C, D, E, F riportati in relazione e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti;
- di CONFERMARE, giusta quanto innanzi riportato al punto G) in ordine alle osservazioni presentate, le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 690 del 10/05/2004;
- di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Leverano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di PROVVEDERE alla pubblicazione del pre-

sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 1983

Bitritto (Ba) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'Istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di BITRITTO, dotato di P. di F. con Regolamento Edilizio approvato con D.P.G.R. n. 1296 dell'11/05/1974, con delibera di C.C. n. 17 del 28/06/2001 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio in adeguamento alla L.R. 56/80.

Il P.R.G. come innanzi adottato è costituito complessivamente da n. 19 tavole ed elaborati.

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n. 42 osservazioni di cui n. 39 entro il termine previsto dall'art. 16 della L.R. 56/80 e n. 3 fuori termine.

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 26 del 22/10/2001, ha controdedotte a tutte le 42 osservazioni presentate.

Gli atti tecnico amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle intervenute LL.RR. n. 24 del 4/07/94 e n. 8 del 21/08/98 all'esame del CUR Ristretto che con propria Relazione-parere datata 11/10/2005, parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto meritevole di approvazione il PRG del Comune di BITRITTO subordinatamente all'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 5.0, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 della stessa Relazione-parere.

Nello specifico le prescrizioni e modifiche (punto 5 della Relazione-parere) introdotte dal Comitato Ristretto negli atti di P.R.G. sono quelle di seguito riportate:

5.0 Sistema delle tutele

In sede di controdeduzioni vanno puntualmente riportate le indicazioni del Putt/P e rispettati i relativi vincoli di tutela; sono stralciate di conseguenza tutte le previsioni di PRG in contrasto con il sistema delle tutele dettato dallo stesso Putt/P ovvero alla individuazione di norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del beni coinvolti.

Va acquisito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e vanno recepite le eventuali relative prescrizioni con introduzione delle stesse negli elaborati di piano.

Va infine predisposta la relazione geologica e operata la conseguente e correlata verifica di compatibilità con le previsioni di PRG.

5.1 Settore Residenziale

Il piano segue i criteri di dimensionamento del settore residenziale previsto dalla delibera G.R. 6320/89 secondo quanto riportato al punto 4.1.1.

La rideterminazione su riportata della tab. 6 e conseguentemente delle tabelle 12 e 13 fissa il fabbisogno residenziale in 6118 stanze pari a 611.800 mc.

La residua capacità insediativa, come determinata al punto 3.2.1., è pari a mc. 236.000 mc., relativa alle zone E e di 130.000 mc. delle zone C per un totale di 366.000 mc.

Il PRG riclassifica le zone C1 e C2 del Pdf in Zona residenziale di completamento urbano - sottozona B2 conservandone gli indici pianovolumetrici dei piani attuativi con cui le stesse sono state realizzate.

Dalla lettura delle tavole di piano si evince che alcune di queste zone sono lungi dall'essere completate e comunque in considerazione dei parametri che il Pdf dettava per le zone C2, $I_{ft} = 0,5$ mc/mq, risulta pressochè impossibile che sia rispettato il

disposto del comma B) dell'art. 2 del D.I. 1444/68; si prescrive pertanto che tali zone conservino la classificazione del PdF, stante peraltro la invarianza degli indici edificatori, indicandosi in questa sede rispettivamente come zona omogenea C3 la ex-zona C1 e come zona omogenea C4 la ex - zona C2.

Di conseguenza le norme specifiche prescritte all'art. 3.02 vanno ricollocate all'art. 31 - Zone residenziali di espansione C.

Il dimensionamento delle zone di espansione è riportato a pag. 27 della Relazione e prevede su una superficie complessiva di mq. 1.581.950 la realizzazione di 1.037.269 mc. in 23 comparti, con un insediamento di 7.787 abitanti.

La verifica del dimensionamento è qui effettuata in relazione alle volumetrie realizzabili avendo stabilito già in sede di calcolo del fabbisogno un rapporto 0.75 ab./st. quindi un volume di 133 mc/ab con il parametro di 100 mc/st. e di conseguenza un aumento delle volumetrie insediabili.

Nella stessa Relazione si fa riferimento - pag. 24 - alla necessità di incrementare le capacità insediative per considerare adeguatamente il contesto territoriale che fa registrare per un verso lo spostamento verso l'hinterland di un sempre maggior numero di residenti di Bari e di studenti universitari che non trovando sistemazione nella città di spostano nei paesi limitrofi, per altro della presenza del Centro di Ricerche, della nuova stazione ferroviaria, e di altre situazioni suscettibili di fabbisogni abitativi; il Piano stima in circa 200.000 mc. tali necessità aggiuntive pur facendone una descrizione qualitativa e non fornendo una dimostrazione quantitativa.

Facendo propria tale ipotesi che appare plausibile ma che va adeguatamente sostenuta con idonei e dimostrati dati dimensionali in sede di controdeduzioni il dimensionamento complessivo del PRG risulta:

Residua capacità insediativa	mc. 366.000
Capacità insediativa delle nuove Zone C	<u>mc. 1.037.269</u>
Totale	mc. 1.403.269

Fabbisogno	mc. 611.800
Incremento capacità insediative	<u>mc. 200.000</u>
Totale	mc. 811.800

Il PRG risulta sovradimensionato per 591.469 mc. e di tale quantità è necessario ridurre le previsioni insediative; tale contenimento può essere effettuato o diminuendo in modo omogeneo le volumetrie realizzabile nelle zone C o eliminando parte delle stesse.

Nel caso di specie, dovendosi ripristinare la fascia di rispetto cimiteriale (vedasi successivo punto 5.5 della presente relazione) secondo le previsioni di P. di F. previgente e risultando il Cimitero intercluso dalle nuove localizzazioni, con evidenti inconvenienti dal punto di vista sanitario, si ritiene di dover prescrivere lo stralcio di cui ai comparti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 riportati nella tav. D.05 - comparti edificatori in scala 1:5.000.

Tali aree corrispondono sostanzialmente alle nuove zone di espansione di tipo C, già tipizzate nel presente P. di F. come zona agricola.

Resta inteso che ove con lo stralcio delle suddette zone omogenee non si raggiunga il dimensionamento innanzi prospettato per l'esubero di mc. 591.469, dovranno stralciarsi ulteriori aree da reperirsi nell'ambito delle nuove zone omogenee di tipo C.

La tavola D06 - Piano dei Comparti - sembra prefigurare del P.P. per tutti i comparti pur non essendo completa di tutti gli elaborati previsti dall'art. 20 della L.R. 56/80; peraltro la stessa risulta in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 della stessa L.R. 56/80.

Le previsioni e le indicazioni contenute in tale tavola hanno di conseguenza solo valore indicativo e potranno essere del tutto variate in sede di redazione di strumentazione esecutiva.

5.2 Settore produttivo

Il settore produttivo ha visto, come anzi detto, irrealizzata l'area per insediamenti produttivi prevista nel P.d.F.

In considerazione della totale mancanza di dati circa il dimensionamento del settore produttivo sono stati richiesti al Comune chiarimenti forniti poi con nota 17.02.05 prot. 1177.

Gli stessi, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica e non dei progettisti, non forniscono dati dimensionali circa la tipologia e la consistenza del settore produttivo secondo il disposto della delibera G.R. 6320/89, ma fanno riferimento a richieste pervenute all'Amministrazione di potenziali insediamenti.

Gli insediamenti esistenti e l'insediamento autorizzato con Accordo di programma del 24.03.1999 possono fornire dati sufficienti a consentire il dimensionamento del settore produttivo in misura adeguata alle esigenze del Comune ed alle volontà del C.C.; il tutto secondo i parametri di legge anzi richiamati.

Si confermano tuttavia tutte le zone D1 sulle quali insistono attività produttive legittimamente autorizzate, e le zone D1 e D2 site a nord dell'elettrificato e contornate in rosso nella Tav. D04; per tali aree bisognerà fornire comunque in fase di controdeduzioni, salvo successivo stralcio, dettagliati dati dimensionali secondo la delibera di G.R. 6320/89.

Restano confermati gli insediamenti produttivi relativi a varianti puntuali approvate con Accordi di Programma di cui alla L.R. 34/94 e ss. mm. ed ii.

5.4 Settore delle infrastrutture

Il settore delle infrastrutture appare correttamente proporzionato. 5.5 Fascia di rispetto Cimiteriale.

La fascia di rispetto cimiteriale che sui PdF risulta di mt. 200 è stata ridotta nel PRG a mt. 100 senza che sia allegata agli atti relativa autorizzazione nei modi di legge.

Si conferma in questa sede la fascia di rispetto cimiteriale nella misura di mt. 200 come da P.F. vigente e vengono pertanto stralciate tutte le previsioni ricadenti nella stessa fascia. stante il vincolo di legge di inedificabilità.

5.6 Le normative

Il Regolamento Edilizio e le N.T.A. vanno aggiornati alla luce della legislazione vigente. 5.7 Norme tecniche di Attuazione

L'esame delle Norme Tecniche di Attuazione comporta le seguenti prescrizioni:

- art. 6 pag. 6 Al terzultimo comma eliminare "... di almeno il 50% della..." e sostituire "... nella misura stabilita dalle vigenti leggi in riferimento alla..."
- art. 9.17 Al terzultimo comma, relativo ai piani seminterrati, sostituire a mt. 1.30, mt. 0.50.
- art. 10 Per insediamenti di tipo residenziale l'area a parcheggio deve essere non inferiore 1 mq/10 mc. edificati.
E' stralcio il comma 1 posto a piè di pagina che recita: " Nel caso di ristrutturazione o ampliamento ...".
- art. 30.2 Stralcio relativamente alle prescrizioni del punto 5.1.
- art. 37 l'iff è così rideterminato indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0.05, di cui solo 0.03 mc/mq per la residenza".
- art. 37.1 l'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05".
- art. 37.1 l'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05".
- art. 37.1 E' stralcio il terzultimo comma di pag. 42 (concessioni in deroga).
- art. 37.1 Sono stralciati il 2°, 3° e 4° comma di pag. 43.
- art. 37.3 Oft è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05".

Con riferimento alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse (punto 6 della Relazione-parere), sulla scorta delle valutazioni assunte dal C.C. ha concordato con le determinazioni conseguenti, precisando comunque che tutte le osservazioni vanno adeguate alle prescrizioni innanzi riportate, salvo che per quanto sotto esposto:

Osservazione n. 15 - Sig. Natalino Michele: respinta in quanto trattasi di area ET - zone agricole di tutela;

Con delibera n.1508 del 02/11/2005 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 11/10/2005, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere innanzi riportate.

Quanto innanzi, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle con-

trodeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980.

La delibera di G.R. n. 1508/2005 è stata inviata al Comune di BITRITTO con nota regionale prot. 8562 dell'8/11/2005.

Con nota prot. 11219 del 18/07/2006 il Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 20 del 29/06/2006, con la quale sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, espressamente fatte proprie dal Comune stesso, ed è stato preso atto degli atti e grafici del P.R.G. "adeguati" (come indicati nell'elenco in narrativa della delibera medesima).

Ciò premesso, si riporta (testualmente) quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Bitritto con il predetto atto n. 20/2006:

1. Di prendere atto della "Relazione tecnica per la presa d'atto in Consiglio Comunale della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1508 del 02.11.2005 di approvazione, con prescrizioni e modifiche, del PRGC di Bitritto. Proposta di apparato per le necessarie controdeduzioni e per l'approvazione degli elaborati di PRGC modificati e adeguati di conseguenza" predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica comunale in data 16.06.2006 e integralmente riportata nelle premesse della presente deliberazione.
2. Di prendere atto nella sua interezza della deliberazione di Giunta regionale n° 1508 del 02.11.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia del 16.11.2005, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 16, decimo comma, della Legge Regionale n° 56 del 31.05.1980, con prescrizioni, modifiche e richiesta di controdeduzioni, il Piano Regolatore Generale di Bitritto adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 28.06.2001.
3. Di dare atto che della deliberazione di Giunta regionale n° 1508 del 02.11.2005 fa parte integrante il parere-relazione del CUR ristretto emesso in data 11.10.2005, al quale il disposto deliberativo rimanda per le prescrizioni e modifiche a riguardo del PRGC adottato specificate

ai punti 5.0, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, ovvero all'adozione da parte del Consiglio Comunale di Bitritto di opportune controdeduzioni in merito ad esse.

4. Di prendere atto dell'esame svolto dai CUR sugli aspetti amministrativi del procedimento di formazione e adozione del PRGC, esaminati ed elencati ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 della relazione-parere, ai quali non è stato mosso alcun rilievo.
5. Di prendere atto che il CUR ha riportato nella sua relazione parere:
 - al punto 2.1 la posizione del Soprintendente Regionale ai Beni architettonici e per il paesaggio della Puglia il quale, nel riscontrare la richiesta di parere del Comune di Bitritto prot. n° 4634 del 22.03.2004, comunica con nota prot. n° 1591 del 26.03.2004, l'inopportunità di condividere la responsabilità degli atti pianificatori degli Enti Territoriali, e di non dover espletare alcun adempimento su una materia trasferita per competenza alle Regioni dall'attuale ordinamento;
 - al punto 2.2. la constatazione che la Soprintendenza Archeologica per la Puglia non ha comunicato l'emissione di alcun parere (richiesto dal Comune di Bitritto con nota prot. n° 4634/1 del 22.03.2004);
 - al punto 2.3 che non risulta necessario ottenere il parere dell'Ispettorato Ripartimentale alle Foreste dando altresì atto, tuttavia, che l'Ispettorato l'ha rilasciato con nota prot. n° 676/2005 del 14.03.2005 su richiesta del Comune prot. n° 3549/URB del 08.02.2005;
 - al punto 2.4 che si constata il mancato riporto sugli elaborati di PRGC del sistema di tutele del PUTT/P essendo l'elaborazione dello strumento urbanistico antecedente alla deliberazione di G.R. n° 1748 del 15.12.2000 di approvazione del PUTT/P stesso.
6. Di prendere atto che il CUR ha esaminato lo stato di attuazione della pianificazione generale ed esecutiva vigente o adottata sul territorio comunale alla data di consegna del PRGC (marzo 2000).

7. Di controdedurre alle considerazioni svolte nella relazione-parere del CUR al punto 3.1.3 a proposito dello stato di realizzazione degli interventi previsti nelle zone omogenee di espansione di tipo "C1" e "C2" (paragrafo "Zone C") previste dal PdF ai fini del calcolo della loro capacità insediativa residua, poiché all'anno 2005 tutte le zone "C1" e alcune delle zone "C2" risultavano interamente trasformate e completate nelle previsioni insediative edilizie residenziali attraverso la definitiva approvazione e il convenzionamento dei relativi Piani di lottizzazione, parte dei quali, al marzo 2000, risultava invece soltanto adottata o approvata ma non convenzionata e quindi non realizzata. Si decide di conglobare la parte residua delle zone "C2" previste nel PdF, ad oggi ancora priva di pianificazione esecutiva, nelle future previsioni di espansione residenziale previste come zone omogenee di espansione "C2" dal PRGC, computandone direttamente la capacità insediativa nelle espansioni residenziali contabilizzate dal PRGC. Si considera pertanto nulla, ai fini del calcolo della capacità insediativa totale delle zone di espansione residenziale pianificate dal PRGC, la residua capacità insediativa delle zone di espansione residenziale rivenienti dal PdF, che al momento dell'adozione del PRGC era stata stimata in circa 130.000 mc.
8. Di prendere atto che il CUR ha correttamente ricostruito il percorso programmatico che l'Amministrazione Comunale ha posto a base degli indirizzi e dei criteri per la formazione del PRGC e per definirne gli obiettivi.
9. Di prendere atto che il CUR, nell'esame critico delle metodologie utilizzate per l'applicazione degli indirizzi e criteri di cui al punto precedente al dimensionamento del PRGC per i suoi vari settori residenziale, produttivo, dei servizi per la residenza e per gli standards urbanistici - ha rielaborato i conteggi sulla base di proprie interpretazioni e deduzioni riferite da una parte ai dati tematici disponibili, dall'altra all'applicazione a tali dati dei metodi di riferimento per il calcolo indicati dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 6320 del 1989, emanata in attuazione dell'art. 51, ultimo comma, della L.R. n° 56 del 31.05.1980. Di conseguenza, come riportato al punto 4.1 della relazione-parere:
- la proiezione di calcolo della popolazione residente al termine del quindicennio di validità delle previsioni di dimensionamento del Piano (correttamente si riferisce all'anno 2016 e non al 2014, per effetto del biennio di compensazione applicato dal metodo di calcolo all'esponente della formula dell'interesse composto per il quindicennio, cioè $15+2=17$ che aggiunti al 1999 -anno di riferimento per i calcoli del piano adottato -portano al 2016) ridurrebbe a 13.439 gli abitanti insediabili nel territorio comunale rispetto ai 17.500 previsti dal PRGC adottato per l'anno 2014;
 - al minor numero di abitanti insediabili corrisponderebbe una riduzione del fabbisogno residenziale al 2016, pari a 6.118 stanze rispetto alle 12.600 stanze previste nel PRGC adottato per l'anno 2014;
 - al minor numero di stanze corrisponderebbe un minor numero di alloggi per un minor numero di nuclei famigliari e, in definitiva, una minor quantità di volumetrie edificabili necessarie per nuove costruzioni nelle zone di espansione.
10. Di controdedurre rispetto alla impostazione di calcolo dei fabbisogni di edilizia residenziale riportata nella relazione-parere del CUR per i seguenti motivi:
- i calcoli statistici riportati nelle tabelle nn. 6, 12 e 13 (numerazione riferita alle omologhe tabelle guida della citata deliberazione di G. R. n° 6320/1989) sono viziati da alcuni errori e imprecisioni nei parametri di riferimento che incidono pesantemente sulle quantità finali;
 - le considerazioni qualitative poste a base delle verifiche dimensionali non sono state opportunamente attualizzate rispetto all'evoluzione del contesto locale e nazionale registratasi nel lungo periodo di tempo (circa cinque anni) richiesto dal procedimento istruttorio e registrata con tutta evidenza nei dati definitivi del Censimento 2001.
11. Di approvare, pertanto, con riferimento alle con-

siderazioni svolte al punto 4.4. della Relazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica comunale integralmente riportata in premessa alla presente deliberazione, che il Consiglio Comunale condivide e fa interamente proprie, la seguente tabella di confronto tra i valori medi dell'incremento demografico nel Comune posti a base del metodo statistico - matematico di calcolo delle previsioni insediative del PRGC statuito dalla delib. G.R. 6320/1989:

periodo temporale di riferimento	Media % nella Relazione PRG adottato	Media % nel parere CUR	Media % effettiva degli incrementi annuali
Decennio intercensuario 1981- 1991	4,93	2,45	4,07
Quindicennio 1984-1999	4,20 (riferito erroneamente al 2,11 quindicennio 1981-1995)	2,11	2,61
Periodo 1991-1999	1,29	1,19	1,29

Media delle medie: 2,66%

12. Di approvare, tenendo conto del valore della media delle medie così corretto, il valore della proiezione demografica all'anno 1999+2+15 (anno 2016):
 $ab. 9.732 \cdot (1,0266)^{17} = ab. 15.206$
 ottenuta con la formula di calcolo del tasso composto proposta dalla delib. G.R. n° 6320/1989.
13. Di definire congruo e di approvare, per valutare la dotazione di stanze necessarie alla futura popolazione residente di 15.206 abitanti, il valore indice di occupazione attuarizzato pari a 0,70 abitanti/vano, applicando il quale al numero di abitanti insediabili nel PRGC si calcola che occorreranno all'anno 2016 complessivamente 21.723 vani teorici (100 mc/vano);
14. Di approvare la seguente tabella riportante il calcolo aggiornato e corretto dei nuclei famigliari e della loro composizione (dati ISTAT, Anagrafe comunale, proiezioni statistiche) rispetto alla quale calcolare il numero di abitazioni necessarie all'anno 2016:

Anno	1991	2001	2016
Popolazione residente, n°	8.804	9.827	15.206
Famiglie residenti, n°	2.746	3.289	5.226
Media Componenti/famiglia	3,21	2,99	2,90
Abitazioni esistenti (di cui occupate)	3.084 (2.743)	3.633 (3.168)	5.226(stima) -(5.226)
Stanze totali esistenti	12.165	14.805	21.723
Indice di affollamento ab/vano	0,80	0,76	0,70

(*) nell'ipotesi di abitazioni tutte occupate con in media 4,25 stanze/abitazione, tale dato corrisponde al fabbisogno di stanze -cioè di vani -al 2016

15. Di approvare il risultato del calcolo del fabbisogno residenziale effettuato come media aritmetica tra i risultati dei due metodi di calcolo proposti dalla Del. G.R. n° 6320/1989, ampiamente commentato e riportato nella citata relazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica comunale:
- dal Calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale (1° procedimento), fabbisogno complessivo al 2016 stimato pari a 8.821 stanze;
 - dal Calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale (2° procedimento), fabbisogno complessivo al 2016 stimato pari a 8.959 stanze per cui la media aritmetica tra i valori del fabbisogno di stanze teoriche al 2016 ottenuti dai due procedimenti è pari a 8.890 stanze. Occorrerà dunque realizzare 8.890 nuovi vani teorici (ognuno dei quali pari alla dimensione standard di 100mc/vano), da localizzare nelle maglie

omogenee di espansione residenziale di tipo "C1" e "C2"; Le cubature corrispondenti al fabbisogno abitativo nelle zone di futura espansione ammonteranno dunque a 889.000 metri cubi.

16. Di prendere atto del parere favorevole all'approvazione del PRGC di Bitritto, espresso dal CUR al punto 5 della relazione-parere, ai sensi dell'art. 16, 8° comma, della L.R. n° 56 del 31.05.1980, corredato da alcune prescrizioni, alcune delle quali riguardano il necessario adeguamento degli elaborati del PRGC a norme di legge sopravvenute e a pianificazioni sovraordinate, altre rivengono dalle considerazioni e dalle verifiche svolte dello stesso CUR nella fase istruttoria e pertanto possono legittimamente essere oggetto di controdeduzioni e osservazioni da parte del Consiglio Comunale.
17. Di dare atto che la prescrizione riportata al punto 5.0 della relazione-parere del CUR a riguardo del necessario riporto delle indicazioni e delle norme del PUTT/P sugli elaborati di PRGC deve essere necessariamente rispettata; pertanto gli elaborati grafici e le norme tecniche di attuazione del PRGC sono stati aggiornati con l'inserimento degli ambiti di tutela estesi previsti dal PUTT regionale "Paesaggio" e dei relativi riferimenti normativi, definitivamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1748 del 15.12.2000.
18. Di dare atto che il PRGC riporta inoltre, nella sua stesura aggiornata, i limiti delle aree considerate ad alto rischio idraulico dal sopravvenuto Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico regionale (PAI), definitivamente approvato il 15.12.2005 dall'Autorità di Bacino per la Puglia: successivamente, quindi, alla deliberazione di G.R. n° 1508/2005 e quindi non tenuto in considerazione nella relazione-parere del CUR; nelle stesse aree a rischio, le NTA del PRGC rimandano ora alla normativa del medesimo PAI.
19. Di controdedurre alla richiesta del CUR di predisporre la relazione geologica sul territorio comunale al fine di verificarne le compatibilità con le previsioni di PRGC. Infatti, la relazione geologica propedeutica alla redazione del PRGC venne approntata dal geologo dott. Remo Gabrielli fin dal 1994 e fa parte della documentazione tecnica in possesso dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica. Ne è ulteriore prova che tale elaborato non compare in alcuna delle varie richieste di documentazione integrativa avanzate nel corso del procedimento istruttorio. Inoltre, le NTA adottate, all'art. 58 del titolo IV, vi fanno specifico riferimento, facendo proprie le raccomandazioni e le specifiche tecniche in essa contenute. La verifica di compatibilità tra situazione geologica (morfologia, idrologia superficiale, geotecnica dei terreni) è stata dunque eseguita dai progettisti durante l'elaborazione del Piano portato in adozione.
20. Di prendere atto che il CUR, al punto 5.1 della relazione-parere, in conseguenza dei calcoli di cui si è detto al punto 9 della presente deliberazione:
- determina il fabbisogno residenziale del Comune di Bitritto all'anno 2016 in 6.118 stanze (ovvero vani) cioè in 611.800 mc;
 - determina la residua capacità insediativa delle previsioni del programma di Fabbricazione in 336.000 mc, dei quali 130.000 mc attribuibili alle zone di espansione residenziale "C1R e "C2" non trasformate;
 - prescrive che le zone omogenee "C2" inattuuate rivenienti dal PdF vengano ridefinite "C4n nel PRGC e che le zone "C1" trasformate vengano definite "C3" nel PRGC in luogo della definizione "B2" contenuta nel PRGC adottato;
 - fa propria l'ipotesi di incrementare le volumetrie realizzabili nelle zone di espansione residenziale di 200.000 mc da destinare ad edilizia per residenza speciale e collettiva, da confermare in sede di controdeduzioni consiliari sulla base di idonei dati dimensionali;
 - prescrive che la riduzione delle previsioni insediative avvenga attraverso lo stralcio di alcune zone omogenee (facendo espresso riferimento ai comparti edificatori nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 individuati nell'elaborato grafico D.05) ovvero tramite la diminuzione

omogenea delle volumetrie insediabili nelle zone "C";

- individua nella tavola D.06 - Piano dei Comparti, un modello organizzativo per la futura pianificazione urbanistica esecutiva dotato di mero valore indicativo.

21. Di controdedurre ad alcune delle determinazioni e prescrizioni del CUR sintetizzate al precedente punto 20 della presente deliberazione per le motivazioni compiutamente descritte nella "Relazione tecnica per la presa d'atto in Consiglio Comunale della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1508 del 02.11.2005 di approvazione, con prescrizioni e modifiche, del PRGC di Bitritto. Proposta di apparato per le necessarie controdeduzioni e per l'approvazione degli elaborati di PRGC modificati e adeguati di conseguenza" predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica comunale in data 16.06.2006, integralmente riportata nelle premesse della presente deliberazione, e per quanto deliberato ai precedenti punti 11, 12, 13, 14, 15 del presente atto, nei seguenti termini:

- di rideterminare la capacità insediativa del PRGC di Bitritto in complessivi 15.206 abitanti residenti all'anno 2016, corrispondenti ad un fabbisogno di nuova edilizia residenziale pari a 8.890 vani teorici (stanze) per complessivi 889.000 mc, dei quali 790.000 mc da prevedersi a carico delle zone omogenee di espansione residenziale tipo "C1" e "C2";
- di ridurre omogeneamente le volumetrie insediabili attraverso la rideterminazione dell'indice di fabbricabilità territoriale applicabile omogeneamente ai comparti edificatori di tipo "C1" da 0,8 mc/mq a 0,75 mc/mq;
- di considerare nulla la capacità insediativa delle zone omogenee di espansione "C1" e "C2" del vecchio PdF o perchè interamente realizzate e pertanto ridenominate rispettivamente "B2" e "B4" nel PRGC aggiornato, o perchè non ancora trasformate e quindi comprese nelle zone omogenee "C2" del PRGC aggiornato;
- di descrivere e normare appositamente le zone omogenee di espansione trasformate ex

"C1" ed ex "C2" quali "B2" e "B4" negli artt. 30 e 30.2 delle NTA del PRGC aggiornato;

- di confermare il fabbisogno aggiuntivo di volumetrie da destinare a residenza speciale e collettiva, previsto in circa 200.000 mc, da ripartirsi in maniera percentualmente omogenea in tutti i comparti di espansione residenziale di tipo "C1" e "C2" e da regolamentare secondo quanto specificamente prescritto nelle NTA del PRGC aggiornato agli artt. n° 6 e n° 31;
- di dichiarare che tale fabbisogno aggiuntivo riviene dagli indirizzi programmatici che, nella propria piena autonomia di giudizio e di impostazione delle proprie politiche territoriali, sono stati posti a base della redazione del PRGC dall'Amministrazione Comunale; che tuttavia trova piena giustificazione nella valutazione fatta all'epoca e oggi pienamente confermata, della considerevole domanda di residenza e servizi espressa dalle fasce sociali rappresentate da persone anziane autosufficienti e non -e dagli studenti universitari che gravitano sul capoluogo regionale, per le quali non sono disponibili dotazioni adeguate di residenza specifica, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello tipologico, che sia anche economicamente compatibile con il livello reddituale e con la condizione sociale degli utilizzatori; che dal punto di vista quantitativo, la ripartizione percentuale in funzione della dimensione demografica del Comune della domanda potenziale di residenze per anziani e per studenti, collocherebbe in Bitritto oltre 2.000 residenti afferenti le suddette fasce sociali (rappresentano circa il 6 per mille della potenziale domanda a livello provinciale, coerente con la composizione demografica della popolazione di Bitritto e con la sua rappresentatività a livello metropolitano e provinciale).

22. Di prendere atto che la relazione-parere del CUR conferma le scelte del PRGC di definizione delle aree "D1" e "D2" limitatamente all'estensione delle aree poste a nord dell'elettrificato TERNA. A sostegno della previsione insediativa, facendo riferimento alla "Relazione tecnica per la presa d'atto in Consiglio Comunale della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1508 del 02.11.2005 di approvazione, con pre-

scrizioni e modifiche, del PRGC di Bitritto. Proposta di apparato per le necessarie controdeduzioni e per l'approvazione degli elaborati di PRGC modificati e adeguati di conseguenza" predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica comunale in data 16.06.2006 e integralmente riportata nelle premesse della presente deliberazione si dichiara quanto segue:

- le superfici comunque interessate, ad oggi, da insediamenti industriali, artigianali e per i loro servizi esistenti ovvero programmati o comunque richiesti e possibili sul territorio di Bitritto, ammontano a circa 60 ettari, oltre il 75% di quelle pianificate come "D1" a nord dell'elettrodotto TERNA che ammontano complessivamente a circa 86,22 ettari;
 - alle aree per insediamenti produttivi specializzati dedicate al terziario, al terziario avanzato, alle tecnologie innovative, al settore trasportistico, l'Amministrazione comunale ha demandato un preciso compito di riqualificazione della struttura funzionale del territorio comunale, perchè il Comune di Bitritto possa integrare un proprio ruolo da protagonista nel più complesso tessuto produttivo dell'area metropolitana barese. Esse sono collocate nel triangolo costituito dalle SP 236, dalla via Bari e dal tracciato dell'elettrodotto TERNA 380 Kv, per una estensione proposta di circa 27 60 Ha, sulla quale sono già programmati interventi suscettibili di utilizzarla interamente.
23. Di prendere atto che la relazione-parere del CUR considera il sistema delle infrastrutture territoriali correttamente proporzionato.
24. Di prendere atto che la relazione parere del CUR, al punto 5.6, riporta la necessità di aggiornare i testi regolamentari e normativi all'evoluzione legislativa.
25. Di prendere atto che la relazione-parere del C.U.R., pone al punto 5.5 il problema della ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale, imponendo di riportarla ai 200,00 m previsti dal Programma di Fabbricazione, in mancanza della necessaria autorizzazione, resa dall'Autorità sanitaria competente a termini di legge, a

sostegno della riduzione prevista a 100,00 m nel PRGC adottato.

26. Di controdedurre alla prescrizione del CUR di cui al precedente punto 25 per gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 05.05.2006, esecutiva, tramite la quale, nel pieno rispetto dell'art. 28 della legge n° 166 del 01.08.2002 (che ha modificato il previgente art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 24.07.1934 n° 1265), è stato rideterminato il limite della zona di rispetto cimiteriale lungo le direttrici sud e ovest, fino alla preesistenza fisica e funzionale costituita dalle viabilità pubbliche esistenti (via Bari, via Marconi) che vengono identificate come i nuovi limiti della fascia di rispetto cimiteriale. Verso nord e verso ovest, direttrici libere da preesistenze costruite, il limite è invece stato posto a duecento metri dall'impianto cimiteriale.
27. Di prendere atto delle prescrizioni al punto 5.7 della relazione-parere del CUR che riguardano alcuni punti dell'articolato normativo, riportandolo a norma di legge, salvo il successivo punto 28 della presente deliberazione.
28. Di controdedurre alla prescrizione, riguardante l'art. 9.17 delle NTA adottate, di portare a 50 cm l'altezza della parte fuori terra dei piani seminterrati da escludere dal computo delle volumetrie edificabili: si ritiene che tale misura sia incongrua rispetto alla necessità di superare il dislivello con un numero intero di alzate standard da 15 cm e di poter aprire delle finestrate funzionali all'illuminazione e aerazione dei locali sottostrada. Si propone pertanto l'altezza massima fuori terra dei piani seminterrati da escludere dal calcolo delle volumetrie edificabili pari a 60 cm, che consentirebbe nella maggior parte dei casi di superare il dislivello con quattro alzate standard (15 cm) e di aprire finestrate di altezza pari almeno a 30 cm.
29. Di prendere atto che il CUR - e quindi la Giunta Regionale - ha concordato con le valutazioni espresse dal Consiglio Comunale nella deliberazione n° 26 del 22.10.2001 sulle 42 osservazioni presentate al PRGC adottato, tre delle

quali fuori termine, sia a proposito di quelle accettate, sia di quelle respinte, con l'unica eccezione per l'osservazione presentata da tale Natalino Michele, numerata al n° 15 dell'elenco di quelle pervenute nei termini, che viene respinta poiché riguardante immobili assoggettati al regime di tutela imposto dal PUTT/P. Essendo il PUTT/P strumento sovraordinato al PRGC, il Consiglio Comunale prende atto della prescrizione.

30. Di dare atto, pertanto, che le osservazioni accolte dal C.C. e definitivamente approvate dalla G. R. sono quelle presentate da:

- n° 3 Lucarelli Antonio, effettuale su miglior specificazione delle NT A
- n° 4 D'alessandro Oronzo, effettuale su miglior definizione dei metodi di intervento nelle Zone B1
- n° 6 Esposito Saverio e altri, effettuale sui futuri Piani esecutivi
- n° 8 Bozzi Michele, effettuale sulla zonizzazione in cui ricade l'immobile interessato
- n° 9 Rubino Teresa, effettuale su miglior definizione dei metodi di intervento nelle Zone B1
- n° 10 Bellino Antonia, effettuale sulla futura Pianificazione esecutiva dei Comparti attuativi delle zone C
- n° 13 Minero-Olivetti Ricerche scpa, effettuale su miglior specificazione delle NTA
- n° 14 Bavaro Vito Nicola, effettuale su miglior definizione dei metodi di intervento nelle Zone B1
- n° 20 Bavaro Pietro, effettuale su miglior definizione dei metodi di intervento nelle Zone B1
- n° 34 Taldone Carlo e altri, effettuale in rapporto all'adeguamento della cartografia del PRGC al PUTT/P
- n° 36 Rutigliano Anna, effettuale su miglior definizione dei metodi di intervento nelle Zone B1
- n° 37 Pedota Domenico e altri, effettuale per la parte accolta sull'articolato dei RE
- n° 38 Bellino Andrea, effettuale sulla futura Pianificazione esecutiva dei Comparti attuativi delle zone C
- n° 39 Siciliani Ivano e altri, effettuale sulla zonizzazione in cui ricade l'immobile interessato

- n° 40 (f.t.) Aresta Donato, effettuale sulla zonizzazione in cui ricadono gli immobili descritti
- n° 42 (f.t.) Perrini Giuseppe, effettuale sulla zonizzazione in cui ricade l'immobile interessato

32. Di prendere atto che, per effetto delle prescrizioni regionali accolte e delle controdeduzioni ad alcune di esse da parte del Consiglio Comunale, così come descritte e deliberate nei precedenti punti del presente atto deliberativo, sono state apportate le necessarie modificazioni sugli elaborati del Piano Regolatore generale comunale che essenzialmente consistono in:

- a. Riporto sugli elaborati grafici del limite che individua il vincolo di tutela paesaggistica originato dal PUTT/P, che riguarda non solo le zone omogenee di tipo "E" Agricole, ma attraversa anche alcune zone omogenee di espansione urbana di tipo "C2" e per servizi urbani aggregate nel sistema dei comparti urbanistici. Non è stato modificato il perimetro originario delle suddette zone peraltro già pianificate dal Programma di fabbricazione, dando atto che le porzioni di esse rese inedificabili a causa del limite dell'area tutelata che le parzializza, riverseranno la propria suscettività edificatoria nelle porzioni contermini edificabili. Il riporto è stato eseguito tramite trasposizione grafica dal supporto originario IGM scala 1:25.000 alla cartografia di PRGC scala 1:5000.
- b. Revisione della previsione di nuove infrastrutture viarie nell'area sottoposta a tutela, tramite l'eliminazione di tutte le previsioni del PRGC adottato non strettamente indispensabili alla funzionalità dei collegamenti con i territori contermini; sono altresì state riviste alcune situazioni di margine, laddove verificato possibile, per attenuare l'impatto urbanistico tra area tutelata ed espansione urbana pianificata.
- c. I comparti urbanistici di espansione urbana adiacenti all'area di rispetto cimiteriale sui lati nord e est sono stati trasformati tipologicamente in zone omogenee "C2", al fine di attenuare l'impatto funzionale e percettivo delle future nuove volumetrie (di tipo a bassa densità) rispetto al gradiente zero della

- zona inedificabile di rispetto; la porzione più vicina al cimitero di tali comparti è stata inoltre tipizzata a verde pubblico urbano, perseguendo il medesimo intento, garantendo con il sistema del comparto il recupero delle relative suscettività edificatorie.
- d. La ridefinizione tipologica e, in parte, la ripermetroazione dei comparti residenziali descritti alla precedente lettera e), unitamente alla decisione di abbassare in maniera generalizzata e omogenea l'indice di fabbricabilità territoriale dei comparti in cui sono inserite le zone omogenee "C1" - da 0,80 mc/mq a 0,75 mc/mq - ha consentito di mantenere inalterate le previsioni del PRGC adottato in merito ai comparti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dei quali il CUR. aveva ipotizzato lo stralcio, apportando unicamente alcune variazioni nella perimetrazione e nella nomenclatura numerica degli stessi (vedi nuova tavola D.05 e tabella riassuntiva di sintesi dei Comparti residenziali in coda alla Relazione Tecnica Illustrativa).
- e. Tutte le previsioni di nuova espansione urbana conglobano all'interno della superficie dei comparti edificatori la viabilità di PRGC, per le porzioni attribuite a ciascun comparto nel disegno della zonizzazione, in modo da garantire l'attuazione contemporanea delle infrastrutture viarie e degli insediamenti edilizi in sede di convenzionamento degli interventi urbanistici esecutivi.
- f. È stata eliminata la porzione di zona omogenea per attività produttive "D1" posta tra le strade provinciali Bitritto - Modugno e Bitritto-Bitetto, salva la necessaria considerazione di "stato di fatto" data ad alcune preesistenze insediative a fini produttivi, e modificato di conseguenza in riduzione l'assetto infrastrutturale dell'area previsto nel PRGC adottato, per le parti ridondanti.
- g. Sono stati introdotti gli effetti delle osservazioni accolte negli elaborati grafici, illustrativi e normativi, con apposite note a piè di pagina e operando opportune evidenziazioni del testo di questi ultimi.
- h. Sono stati aggiornati e corretti i testi delle relazioni illustrative, delle Norme tecniche di attuazione e del Regolamento edilizio rispetto all'evoluzione legislativa recente, commentando ogni intervento di modificazione o correzione con apposite note a piè di pagina e operando opportune evidenziazioni del testo.
33. Di prendere atto, inoltre, che gli elaborati grafici del PRGC sono stati aggiornati e modificati per le seguenti ragioni o necessità derivanti da fatti oggettivi e dalla disponibilità di nuove e aggiornate informazioni territoriali:
- i. aggiornamento manuale della cartografia aerofotogrammetrica di base secondo i dati territoriali disponibili al 31.12.2005, tratti dalle informative del Servizio urbanistica comunale e tramite confronto con l'ortofotografia del territorio comunale ottenuta tramite volo effettuato il 21.05.2004;
 - j. riporto dei limiti delle aree ad alto rischio e pericolosità idraulica individuate dal PAI già nella scala 1:5000 emesse a disposizione in formato digitale nel sito INTERNET dell'Autorità di Bacino;
 - k. revisione dei confini amministrativi del territorio comunale, a correzione di precedenti imprecisioni (non significative, tuttavia, ai fini degli usi pianificati del territorio);
 - l. riporto della nuova zona di rispetto cimiteriale e del suo limite esterno secondo il dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 05.05.2006.
35. Di approvare la nuova stesura degli elaborati scritti e grafici del nuovo Piano Regolatore Generale comunale, modificati e integrati ai sensi delle prescrizioni, disposizioni e richiesta di controdeduzioni di cui alla deliberazione regionale n° 1508 del 02.11.2005, esecutiva, e aggiornati all'attualità dei dati territoriali e ambientali disponibili, redatti dal Gruppo di progettazione costituito dagli arch. Beniamino Cirillo e Raffaele Golux coadiuvati dal Responsabile del Servizio tecnico Urbanistica comunale ing. Alberto De Nucci, depositati presso il Comune in data 09.06.2006 e consistenti in:
- A Relazione Tecnica Illustrativa
 - B Norme Tecniche di Attuazione
 - C Regolamento Edilizio
 - D00 PRGC -Legenda 1:5000

- D01 Inquadramento. territoriale su cartografia dell'I.G.M. 1:25000
- D02 Stato dei luoghi del territorio comunale - Aree del PDF 1:5000 (Rilievo aerofotogrammetrico del 01.09.95, aggiornato manualmente al 2004)
- D03 Censimento delle aree a servizi e per standards urbanistici - 1:5000 Viabilità di PRGC e riporto delle perimetrazioni del Pdf
- D04 PRGC - Territorio urbano - Zonizzazione su base aerofotogrammetrica 1:5000
- D05 PRGC - Comparti edificatori 1:5000
- F Zone omogenee B1 - Relazione illustrativa
- F01 Zone omogenee B1 - Quadro di insieme delle partizioni urbane 1:2000
- F02 Zone omogenee B1 - schede metodologiche di intervento

riportanti in mascherina la dicitura: "BITRITTO MAGGIO 2006 - elaborato modificato a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n° 1508 del 02.11.2005", che si allegano alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

36. Di inviare la presente deliberazione resa esecutiva e i suoi allegati all'Assessorato Regionale all'Urbanistica, secondo quanto disposto dall'art. 16, 11° comma, della legge regionale n° 56 del 31.05.1980, per i successivi adempimenti;
37. Di notificare copia della presente deliberazione, resa esecutiva, al Responsabile del Servizio tecnico Urbanistica ing. Alberto De Nucci e al Gruppo di progettazione coordinato dall'arch. Beniamino Cirillo;
38. Di disporre che essa venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel primo giorno festivo utile.""

Successivamente il Comune di Bitritto con nota n. 17484 del 20.11.2006 ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- ulteriore copia, a fini istruttori, dello studio geomorfologico, idrogeologico e geotecnica posto a

base della stesura del PRGC, redatto dal dott. Gabrielli nel 1994, già consegnato in originale unitamente agli elaborati del piano;

- note del Servizio Tecnico urbanistica prot. n° 3244 del 22.02.2006 e prot. n° 4971 del 24.03.2006 indirizzate alla AUSL BA/4 relative all'ottenimento del prescritto parere igienico-sanitario in ordine alla ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale;
- parere igienico-sanitario preventivo rilasciato dal Dirigente della AUSL BA/4 in data 19.04.2006, prot. n° 26766/UOR09/U, in merito alla ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 05.05.2006 "Ridefinizione del limite della fascia di rispetto cimiteriale del Cimitero di Bitritto". esecutiva e pienamente valida ed efficace.

Ciò stante, si ritiene di dover evidenziare in primis che le controdeduzioni rappresentate dal Comune con la citata delibera C.C. n° 20/2006 hanno comportato la redazione degli elaborati scritto-grafici "adeguati". In ordine a detti elaborati "adeguati". si puntualizza che gli stessi non sostituiscono le tavole originarie adottate dal Comune di BITRITTO con la delibera di C.C. n. 17 del 28/06/01, e la loro validità è limitata esclusivamente al recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 11/10/05 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 1508 del 02/11/05 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini, prescrizioni e decisioni in toto riconfermate in questa sede e la cui fedele e corretta trasposizione scritto-grafica sugli elaborati e tavole del P.R.G. adottato è nelle competenze dei tecnici redattori e degli uffici comunali.

Precisato quanto innanzi in merito alla validità degli elaborati scritto-grafici predisposti in sede di controdeduzioni e approvati dal Consiglio Comunale con la delibera n. 20/2006, in ordine agli adempimenti comunali si puntualizza quanto segue:

A. Sistema delle tutele

1. Si prende atto degli adeguamenti cartografici predisposti e richiamati nei punti 17 - 18 e 19 del

dispositivo della delibera C.C. n. 20/2006, innanzi testualmente riportati nonché di quanto in atti riguardante i pareri richiesti alla Soprintendenze Archeologica e ai BB.AA. rispettivamente e all'Ispettorato Ripartimentale della Foreste di Bari.

2. Con riferimento agli adempimenti relativi al P.U.T.T./P. gli stessi sono stati effettuati, così come dichiarato, tramite trasposizione grafica dal supporto originario I.G.M. scala 1:25.000 alla cartografia di PRGC in scala 1:5.000.

In proposito occorre operare non una mera trasposizione delle indicazioni del PUTT/p., bensì operare più propriamente l'analisi critica delle caratteristiche del territorio comunale, così come rivenienti dall'esame dei sottosistemi costitutivi delle strutture paesistiche (sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico; sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa; sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica).

Ciò stante si prende atto di quanto effettuato a livello comunale in ordine alle indicazioni del P.U.T.T. riscontrate sul territorio ovvero dei beni distinti, definiti come "edifici e manufatti edilizi da tutelare" e "zona di salvaguardia ambientale" e riportati sulla cartografia allegata alla deliberazione C.C. n. 20/2006 rilevando il carattere di una prima ricognizione operata ai fini della tutela dei beni individuati.

Nel contempo si ritiene di dover prescrivere che prima della pratica attuazione delle previsioni di piano inerenti alle aree direttamente interessate dai suddetti beni distinti si provveda alla individuazione delle rispettive "aree di pertinenza" ed "aree annesse" per le quali valgono comunque le prescrizioni di base del P.U.T.T. (artt. 3.08 - corsi d'acqua - e 3.16 - beni architettonici extraurbani).

Nei termini sopra esposti si rende il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1548 del 15 dicembre 2000.

B. Settore Residenziale

Si condividono le controdeduzioni comunali innanzi prospettate testualmente che, attraverso la verifica del fabbisogno attualizzata, compendiosa e più corretta, sono pervenute al dimensionamento del Piano contenuto nei termini quantitativi fissati in sede di adozione, riducendosi altresì la densità territoriale nei comparti di espansione residenziale di PRG confermati e in parte ridefiniti anche a seguito della nuova configurazione della fascia di rispetto cimiteriale.

A tal proposito con detta nuova configurazione si è ridotto sensibilmente l'effetto di interclusione nell'abitato del Cimitero come rilevato nella deliberazione di G.R. n. 1508/2005 contribuendo in tal senso anche la previsione di aree incluse nei comparti edificatori da assoggettare alle disposizioni dell'art. 15 della L.R. 6/79 e ss.mm. ed ii., ma con destinazione vincolata a verde pubblico e localizzate a mo' di cuscinetto tra la fascia di rispetto cimiteriale e le zone residenziali.

Il tutto nei termini richiamati ai punti nn. 21 e 32 del dispositivo della delibera di C.C. n. 20/2006.

Inoltre, per le zone di espansione del P.F. previgente, già dotate di piani attuativi si precisa altresì in questa sede che valgono gli indici e parametri rivenienti da detti strumenti attuativi.

C. Settore Produttivo

Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale, nei limiti e nei termini prospettati nelle controdeduzioni comunali.

D. Settore Infrastrutturale

Non è stato oggetto di rilievi in sede di esame regionale.

D. Fascia di rispetto cimiteriale

Si prende atto delle controdeduzioni operate in sede comunale, conseguenti alla delibera di C.C. n° 13 del 05.05.2006, come richiamati al punto n. 26 della delibera di C.C. n. 20/2006.

E. Norme Tecniche di Attuazione, Regolamento, Edilizio e Relazione

Si prende atto degli adempimenti comunali come richiamati al punto n. 32 lett. H) della delibera di C.C. n. 20/2006.

F. Rapporti con il Piano stralcio del Piano di Assetto idrogeologico della Puglia

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia - approvato definitivamente nel novembre 2005 e successivi aggiornamenti - risultando aree interessate dalle previsioni del PAI, sono fatte salve le norme di tutela di detto Piano, dovendosi richiedere preventivamente per gli interventi consentiti in dette aree il parere dell'Autorità di Bacino sia per gli interventi diretti sia per la strumentazione urbanistica attuativa.

G. Elaborati tecnici "adeguati" allegati alla deliberazione n. 20 del 29.06.2006

Negli elaborati tecnici "adeguati" predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, approvati dal Comune di BITRITTO con la delibera di C.C. n. 20 del 29/06/06, si inserisce la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti e nei termini del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione parere del Comitato Ristretto in data 11/10/05 parte integrante della Delibera della Giunta Regionale n° 1508 del 02/11/05 così come conclusivamente determinatesi in sede regionale a seguito delle decisioni e controdeduzioni comunali assunte con delibera CC n. 20 del 29.06.2006 e non sostituisce le tavole adottate dal Comune di BITRITTO con la delibera di C.C. n. 17 del 28/06/01.

H. Osservazioni

In proposito si riconferma quanto già riportato nella deliberazione G.R. n. 1508/2005 contenente esaustive determinazioni operate nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 16 della l.r. n. 56/80.

Infine, risultano pervenute all'Assessorato due osservazioni a firma del Sig. Virgilio Beniamino datate rispettivamente 24.05.2006 e 07.07.2006.

In particolare:

- nota del 24.05.2006: si dice testualmente "Per quanto di seguito la presente è da intendere opposizione alla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 5.5.2006 "ridefinizione del limite della fascia di rispetto cimiteriale del Cimitero di Bitritto".

Con la stessa nota si contesta anche il dimensionamento del PRG operato d'ufficio dalla Regione.

- nota del 7.7.2006: con detta nota "da intendere opposizione alla delibera n. 20 del 29.6.2006 del Comune di Bitritto" si contesta nuovamente la ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale (delibera CC n. 13 del 5.5.2006) nonché la delibera CC n. 20/2006, per quanto attiene sia alla ridefinizione dei comparti edificatori, a seguito della nuova configurazione della fascia di rispetto cimiteriale, sia alle valutazioni comunali operate in merito al fabbisogno e conseguente dimensionamento del settore residenziale

Nel merito di seguito si riportano, testualmente, le valutazioni espresse dal Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Bitritto, trasmesse all'Assessorato Reg.le all'Assetto del Territorio con nota n. 17754 del 20.11.2006 indirizzata direttamente all'esponente sig. Virgilio Beniamino:

"OGGETTO: Riscontro Vs. lettera del 07.07.2006.

E' pervenuta allo scrivente Ufficio, in data 11.07.2006, la nota in oggetto corredata di alcuni allegati. Era stata protocollata presso il Comune di Bitritto in data 10.07.2006 al n° 10847.

In essa vengono esposte, in verità in maniera confusa e spesso non facilmente leggibile e comprensibile, una serie di argomentazioni e di opinioni personali a riguardo di alcuni atti amministrativi collegati all'iter istruttorio ed approvativo del nuovo Piano Regolatore generale Comunale di Bitritto, in particolare:

- la deliberazione consiliare comunale n° 13 del 05.05.2006 avente ad oggetto la ripermimetrazione della zona di rispetto del Cimitero Comunale;
- la deliberazione consiliare comunale n° 20 del 29.06.2006 di presa d'atto e controdeduzioni alla deliberazione di Giunta regionale n° 1508 del 02.11.2005 con la quale è stato approvato il PRGC di Bitritto;
- la relazione istruttoria del Comitato Urbanistico

Regionale propedeutica alla citata delibera di G.R. n° 1508/2005;

- alcuni atti endoprocedimentali redatti da Uffici appartenenti al Comune di Bitritto, alla regione Puglia, alla AUSL BA4.

Orbene, è opportuno sottolineare in via preliminare che l'insieme delle argomentazioni e opinioni espresse viene presentato irrispettamente come "opposizione" alle citate delibere consiliari del Comune di Bitritto, ma tale diritto non può che essere esercitato impugnando gli atti nella sede giurisdizionale amministrativa competente, avvalendosi delle necessarie assistenze legali.

La presente nota in risposta, viene pertanto formulata per puro spirito di cortesia e di rispetto del valore democratico dell'istituto della partecipazione, non essendo stato individuato, a parere di chi scrive, alcun elemento a sostegno della necessità di aprire un procedimento amministrativo a termini di legge.

Si osserva, quindi, che la totalità delle tesi espresse nella nota in oggetto - e nella allegata copia di precedente lettera del 24.05.2006, non pervenuta in originale allo scrivente - trova preciso e puntuale riscontro proprio negli atti deliberativi consiliari ai quali viene proposta la sedicente "opposizione" trattandosi, tra l'altro, in gran parte di considerazioni e commenti rivolti proprio al disposto della deliberazione di Giunta Regionale n° 1508/2005 e all'allegato parere istruttorio del CUR, che sono stati l'oggetto specifico dell'apparato delle controdeduzioni e delle prese d'atto deliberate da parte del Consiglio Comunale. E alla lettura attenta di tali atti pertanto la rimandiamo, non avendo altro da aggiungere o da meglio esplicitare rispetto a quanto, con estrema chiarezza, vi è esposto.

Non si ritiene materialmente possibile, inoltre, fornirle nozioni legislative, normative e procedurali più chiare di quanto non lo siano i testi di riferimento, dei quali Ella fornisce commenti e interpretazioni che, pur degni di rispetto, nulla aggiungono o modificano rispetto alla legittimità e alla validità degli atti amministrativi compiuti dai vari Enti da Lei chiamati in causa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e poteri, a volte discrezionalmente esercitati a norma di Legge in nome del pub-

blico interesse, ma sempre e comunque assoggettati al contraddittorio istituzionalmente esercitato tra le parti, che ne garantisce i caratteri di imparzialità, condivisione e trasparenza.

Le ricordo, infine, che l'iter per l'adozione e l'approvazione del PRGC di Bitritto, compiutosi in un lungo periodo di tempo, ha avuto, in ogni sua fase, momenti di partecipazione e confronto con il contesto civile e sociale locale deputati alla miglior definizione possibile dei suoi contenuti programmatici e normativi; e che la vigente legislazione disciplina le forme e i modi di intervento consentiti perché i cittadini e i soggetti portatori di interessi a qualsiasi titolo possano tutelare i propri diritti e il pubblico interesse, in maniera ampia e garantita."''

Ciò premesso, in ordine a quanto rappresentato dall'esponente nelle note innanzi citate, irrispettamente presentate in questa fase del procedimento come delineato dall'art.16 della L.R. 56/80, si ritiene di non dover operare alcuna valutazione e/o approfondimento e ciò alla luce delle argomentazioni contenute negli atti comunali qui condivise e alle quali si rinvia, non potendo peraltro la Regione interferire nelle scelte localizzative della residenza operate dal comune di Bitritto, in sede di pianificazione urbanistica e nell'ambito delle proprie autonomia e discrezionalità consentite in materia.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di BITRITTO con la delibera di C.C. n. 17/2001 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 11/10/05 ed alla Delibera di G.R. n.1508 del 02/11/2005 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti A, B, C, D, E, F e G innanzi riportati.

Per quanto attiene alle osservazioni presentate vale quanto innanzi riportato al punto H).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME

PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 -
COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01

“Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore e del Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano

Regolatore Generale adottato dal Comune di BITRITTO con la delibera di C.C. n. 17/2001 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 11/10/05 ed alla Delibera di G.R. n. 1508 del 02/11/2005 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti A, B, C, D, E, F e G in relazione riportati e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti.

- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la deliberazione G.R. n. 1508 del 20.11.2005 giusta quanto riportato al punto H) che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto.
- DI RILASCIARE il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni ex art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T. per il Paesaggio nei termini di cui al punto A-2 riportato in relazione e che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto.
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bitritto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
